

ESECUZIONE PENALE NEL PROCEDIMENTO MINORILE

Stati Generale dell'Esecuzione Penale

Tavolo 14

Il problema dell'esecuzione penale a carico dei minori scaturisce dalla mancata adozione di un ordinamento penitenziario specifico, che presenta una sostanziale divergenza delle finalità del procedimento penale a carico dei minori rispetto a quelle degli adulti e confligge, peraltro, col dettato degli artt. 31, co. 2 e 27, co. 3 della Costituzione.

Le finalità del sistema penale minorile dovrebbero tendere a rappresentare uno strumento di educazione rafforzata, collegando la sanzione alla necessità di determinare un'evoluzione positiva della personalità del minore, nei cui confronti si attaglia a pieno il concetto di "trattamento", inteso quale finalità propria della fase esecutiva della pena.

Il D.P.R. 448 del 1988, la normativa sul procedimento minorile, rappresenta il modello per raggiungere tali obiettivi, rispondendo peraltro ai principi di autonomia e specialità, oltre che di minima offensività del processo e della sanzione in relazione al processo evolutivo del minore medesimo.

La funzione propria di un ordinamento penitenziario speciale per i minori risiede nel bilanciamento tra l'interesse statale alla realizzazione della pretesa punitiva e l'interesse del minore alla rieducazione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale nelle varie sentenze emesse nel corso degli anni.

La funzione educativa-rieducativa della pena, allo stato, è realizzata soprattutto nel procedimento di cognizione a carico dei minori, mentre nella fase esecutiva è frutto di una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, nonché delle norme di indirizzo emanate a livello europeo; in tale contesto proprio un specifico intervento legislativo volto alla creazione di un ordinamento penitenziario minorile metterebbe altresì al riparo l'applicazione della pena a carico dei minorenni da disparità interpretative e di trattamento.

In attesa di un ordinamento penitenziario minorile speciale, alla cui carenza ovvia l'art. 79 della L. 354 del 1975, va comunque richiamato l'assetto dell'Ordinamento Penitenziario dettato per gli adulti, che pur basandosi sui principi di legalità e di tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, del rispetto del principio di umanità della pena, della separazione dei detenuti e della tutela dei diritti compatibili con lo stato di detenzione, è pur sempre destinato a soggetti adulti e mal si concilia nella sostanza con le finalità e gli istituti dettati per i minorenni.

L'approccio al processo minorile muove dalla prioritaria esigenza di intervento sulla personalità e sull'identità non ancora strutturata del minore, in ragione dell'incompleto sviluppo psico-fisico del medesimo; l'accertamento della responsabilità penale, dunque, si accompagna all'obiettivo del recupero dello stesso, costituendo un inscindibile binomio che permea il procedimento minorile dall'inizio alla conclusione.

Pertanto, proprio in quest'ottica, la materia dell'esecuzione della pena a carico dei minori devianti deve necessariamente essere inquadrata nei principi dettati dal D.P.R. 488/1988 e negli istituti *ad hoc*

predisposti, per comprenderne appieno le finalità e le necessità anche della fase esecutiva e dell'espiazione delle pene a carico dei minori.

L'art. 1 del D.P.R. n. 448 /1988 prevede il richiamo alle norme del codice di rito laddove manchino disposizioni speciali per i minori (principio di sussidiarietà) e sempre tenuto conto della necessaria adeguatezza delle norme alla personalità del minore ed alle esigenze educative dello stesso (principio di adeguatezza applicativa).

Il filo conduttore del procedimento minorile, dunque, è rappresentato dalla finalità educativa del minore: in quest'ottica, infatti, sono predisposti gli accertamenti sulla personalità del minore (art. 9 del D.P.R. n. 448 /1988), finalizzati ad una idonea risposta alla condotta deviante dello stesso, comprensiva della valutazione della sua personalità e del contesto di provenienza. Detta previsione costituisce un elemento differenziale dal procedimento ordinario a carico degli adulti, laddove è esclusa ogni forma di perizia sulla personalità dell'imputato, così come disposto dall'art. art. 220, co 2, c.p.p.

Caratteristiche imprescindibili del procedimento minorile sono anche la necessaria assistenza affettiva e psicologica del minore e la sua necessaria presenza in tutte le fasi procedurali, richieste nel corso dell'intero procedimento a testimonianza della centralità della presenza del minore, adeguatamente assistito anche affettivamente, in tutte le fasi nelle quali si adottano decisioni di rilievo per il medesimo che consapevolmente vi deve partecipare.

A tale specialità del procedimento minorile, fa riscontro la specializzazione di tutti gli attori del processo, che a vario titolo entrino in contatto con i minori, dal giudice, alla polizia penitenziaria, agli avvocati ed ai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia.

La lettura sistematica del codice penale consente di enucleare le norme speciali applicabili ai minori, improntate al *favor minoris*, sulla base delle quali si rileva che l'imputabilità si acquisisce al compimento del 14° anno di età, ma è sempre subordinata all'accertamento della effettiva capacità di intendere e volere; e che, per i reati commessi da minorenni, sulla pena prevista va sempre operata la diminuzione di un terzo della pena (art. 98 c.p.).

L'accertamento dell'età del minore, ex art. 8 del D.P.R. 448/1988, è indispensabile per il prosieguo del procedimento e comporta che, in caso di incertezza, vada disposto un accertamento peritale; nel caso in cui permangano dubbi, la minore età si presume a tutti gli effetti, onde consentire l'applicazione degli istituti di favore previsti per i minorenni.

Già dalle prime battute, il procedimento minorile si caratterizza per la centralità dell'accertamento della personalità del minore, basata sulle indagini sulle condizioni personali e socio-famigliari che consentano l'adozione del percorso individualizzante per il minore che entra nel circuito penale.

Il procedimento minorile prevede norme speciali in relazione alla facoltatività dell'arresto del minore, colto in flagranza di reato; disponendo l'accoglienza e l'inserimento del medesimo nei C.P.A., nel caso di arresto e fermo; l'inapplicabilità dell'art. 275, co.3 c.p.p., circa l'obbligatorietà della custodia cautelare nei casi ivi previsti.

Nella scelta della misura cautelare da applicare, dunque, il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p., anche dei processi educativi in atto; inoltre, sono previsti termini inferiori per la durata della custodia cautelare, di due terzi per i minori di 16 anni e della metà per i minori degli anni 18 (così art. 23 D.P.R. 448/1988).

Inoltre, sempre in un'ottica di preminente finalità educativa, il procedimento minorile si caratterizza anche per la predisposizione di istituti con i quali si abdica all'applicazione della sanzione, seppur in presenza di un accertamento sulla commissione del fatto di reato, laddove il giudice ritenga di dover emettere sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto, ritenendo il reato di tenue entità, determinato dall'occasionalità della condotta e dove l'ulteriore corso del procedimento penale pregiudicherebbe le esigenze educative del minore stesso.

Il codice penale, poi, prevede in favore dei minorenni l'istituto del perdono giudiziale nel caso di pene restrittive della libertà personali non superiori a due anni ovvero di pene pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, consentendo che "il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati" (Art. 169 c.p.).

Inoltre, all'art. 29 del D.P.R. 448/1988, è prevista la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, a seguito del proficuo esperimento della messa alla prova, istituto speciale del procedimento minorile.

Sulla base del disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. 488/1988, il Tribunale dei minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni 18 e la competenza speciale del giudice minorile cessa al compimento del 25° anno di età.

L'art. 24 del D.Lvo n. 272 del 1989 prevedeva che l'esecuzione delle misure limitative della libertà a carico dei minori (misure cautelari, misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza) si eseguissero secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione avessero compiuto il diciottesimo anno di età, ma non ancora il ventunesimo anno.

Con il D.L. 92/2014, convertito in L. n.117 dell'11.08.2014, è stata apportata la modifica dell'art. 24 del D.Lvo n. 272 del 1989, innalzando da 21 a 25 anni la permanenza nel circuito penale interno per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni; detta norma prevede che tutte le misure limitative della libertà a carico dei minori (misure cautelari, misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza) si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ma non ancora il venticinquesimo, ovvero quando l'esecuzione abbia inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, e sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente.

A tal proposito, va segnalato il problema di coloro che hanno commesso il reato da maggiorenni, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni, e che, non rientrando nell'ambito dei reati commessi da minorenni, non ricevono un trattamento educativo particolare come quello previsto per i pari età inseriti nel circuito penale minorile. In un'ottica di riforme, sarebbe opportuno prevedere un regime differenziato per tale categoria di soggetti, che parimenti necessiterebbe di un 'trattamento' differenziato.

Cenni storici sulla funzione del trattamento minorile

Con riferimento alla funzione del trattamento a carico dei minori, l'evoluzione della materia ha comportato il passaggio dal progetto pedagogico riconducibile al contributo di Beltrami Scalia, risalente alla fine dell'800, trasfuso nel Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e del Riformatori governativi del

1891, al contributo di Doria, attuato nei primi del 900, con l'emanazione di due importanti Regolamenti, finalizzati alla preparazione pedagogica del personale adibito ai Riformatori e all'istituzione di un corpo di educatori per i minori.

Queste sono state le premesse per l'emanazione del R.D. n. 1404 del 1934, con il quale sono stati istituiti i Tribunali per i minorenni.

Importanti apporti sono stati successivamente forniti dai congressi internazionali sulle politiche penitenziarie degli anni '50, che, nell'ottica di prevedere la rieducazione ed il reinserimento sociale del condannato, hanno contribuito alla riforma penitenziaria del 1975, con previsione di misure alternative alla detenzione, in funzione di promuovere il collegamento con l'esterno in favore della risocializzazione del detenuto.

Il trattamento e la rieducazione, quindi, costituiscono i principi basilari dell'ordinamento penitenziario, applicabile anche ai detenuti minorenni, in assenza di un ordinamento specifico per gli stessi.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 230/2000, 'Regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà', sono state emanate lettere circolari del D.A.P. e del Dipartimento di Giustizia minorile, ed è stato previsto il 'Progetto pedagogico d'Istituto', alla cui definizione annuale si procede a cura dei direttori degli Istituti penitenziari, con l'indicazione delle attività trattamentali da sviluppare in favore dei detenuti minorenni.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 488/1988 è stato dato l'assetto definitivo al sistema della giustizia minorile, come richiamato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 del D.P.R. 448/1988 e 7 e ss. D.Lvo 272/1989, che prevede che in ogni stato e grado l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

In particolare i servizi della giustizia minorile sono i Centri di Giustizia Minorile (CGM), che hanno prevalentemente competenza regionale, cui fanno capo gli uffici del servizio sociale per i minorenni (USSM), gli istituti penali per i minorenni (IPM), i centri di prima accoglienza (CPA), le comunità e gli istituti di semilibertà con servizi diurni.

Dal contesto della normativa sopra richiamata, dalle direttive emanate dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza minorile, intervenute a più riprese sulla adattabilità delle norme penitenziarie vigenti all'esecuzione a carico dei minori, emerge oggi che la finalità principale del diritto minorile consiste nell'educare il minore autore di reati, ciò in relazione alla considerazione che l'adolescenza è una fase in cui la personalità del minore è *in fieri*. Sulla base di questi presupposti, quindi, ne deriva la conseguenza che il procedimento penale minorile, e con esso il trattamento, deve essere individualizzato e costruito *ad personam*.

A fronte di un minore che commette un reato, i principi che devono guidare l'A.G. nella scelta del provvedimento o della sanzione vanno individuati nella flessibilità e nella discrezionalità del giudice medesimo. La giustizia penale minorile non è basata sulla sola valutazione del fatto di reato, ma sulla principale valutazione della personalità del minore. Il procedimento penale minorile deve tendere a restituire alla società un minore educato, a mezzo degli interventi mirati sulla sua personalità e sulla sua condizione socio- psicologica.

Fonti internazionali

Le direttive adottate dalla Corte Costituzionale si ispirano, oltre che ai principi della stessa Costituzione, anche a quelli dettati dalle Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che, già agli inizi del 1900, ha portato ad un assetto di tutele destinate ai minori autori di reato.

La Convenzione di Ginevra del 1924, all'art. 40, prevede il diritto minore sospettato, accusato o condannato, ad un "trattamento" teso a favorire la dignità ed il valore personale del soggetto, nonché il rafforzamento del rispetto per diritti dell'uomo e la necessità del suo reinserimento sociale.

Le Regole minime sull'Amministrazione della Giustizia Minorile, c.d. Regole di Pechino, adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985, pongono l'accento sul trattamento specializzato del minore volto al reinserimento sociale nonché al principio individualizzante della risposta penale.

La Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, resa esecutiva in Italia con la L.176/91, introduce il concetto di "interesse superiore del fanciullo", nonché una serie di principi a sua tutela, come elencati negli artt. 37 e 40. Sulla base di detti principi, poi, è stato creato il comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed in Italia il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, denominato Gruppo CRC.

Le Linee guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile, c.d. Regole di Riyadh, del 14.12.1990, dettano misure volte soprattutto alla prevenzione della devianza minorile.

Le Regole dell'Avana, adottate con Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del dicembre 1990, stabiliscono principi cui ispirarsi per i minori privati della libertà personale, tra le quali la fondamentale separazione dei reclusi minori dagli adulti.

Comunità europea e Consiglio d'Europa

Nel 2008 il Consiglio d'Europa ha adottato le Regole per i minori autori di reato destinatari di sanzioni e di misure, ove venivano ribaditi i principi della proporzionalità e del minimo intervento.

Il Trattato di Lisbona, firmato dagli Stati membri nel 2007, ed entrato in vigore il 1.12.2009, ha evidenziato la necessità di promuovere e tutelare i diritti dei minori, come poi ribadito e sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2010).

Soltanto a partire dal 2010 la materia processual-penalistica è stata oggetto di una iniziale competenza della Comunità Europea, che ha dettato principi fondamentali in materia di protezione dei diritti dell'imputato e del condannato.

Il 15.11.2011 la Commissione Europea ha presentato un programma UE per diritti dei minori, che assume carattere politico e programmatico ed annovera tre principi fondamentali: costruire una giustizia a misura dei minori; garantire la protezione dei minori vulnerabili; promuovere e tutelare i diritti dei fanciulli nell'ambito del lavoro minorile e nella protezione dei medesimi nei conflitti armati.

Rispetto alla pene detentive, la Commissione afferma che queste devono rappresentare *l'extrema ratio* nel procedimento a carico dei minori devianti; in tale ottica si impegnava a presentare una proposta di direttiva in materia di garanzie speciali per minori indagati e imputati ed a favorire l'uso delle direttive del Consiglio d'Europa sulla giustizia minorile, riportate nelle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del novembre 2010.

Il Consiglio d'Europa ha quindi provveduto ad emanare una serie di Raccomandazioni, rispetto alle quali, sebbene non abbiano carattere vincolante, risulta in ogni caso auspicabile la recezione dei principi in esse contenute, da parte degli Stati membri, cui comunque è richiesto uniformarsi e ispirare la legislazione nazionale in tema di diritto minorile e di esecuzione penale minorile.

Raccomandazione (87) 20 sulle 'Reazioni sociali alla delinquenza minorile', nel rifarsi alle Regole di Pechino, sancisce l'obiettivo della rieducazione del minore e del reinserimento sociale, limitando la carcerazione alla *extrema ratio* del sistema, in vista di un incremento della *diversion* e della mediazione, nonché delle misure quali l'affidamento in prova e la riparazione. In tale contesto l'art. 16 esprime l'opportunità di disegnare un autonomo sistema di pene minorili.

Raccomandazione (1988) 6 sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie di migranti.

Raccomandazione (1999) 19 sulla prevenzione del crimine e degli autori di reato, ove si promuove la mediazione pubblica e privata.

Raccomandazione (2000) 20 sull'intervento precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi.

Raccomandazione (2003) 20, che riprende la precedente, concerne le modalità di trattamento della delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile, e persegue gli obiettivi della prevenzione, della reintegrazione e riabilitazione del minore, nonché del trattamento con finalità educativa e coinvolgente anche la famiglia del minore.

Raccomandazione (2004) 10 riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità dei soggetti con disturbi mentali.

Raccomandazione (2005) 5 sui diritti dei minori ospiti in istituti di custodia.

Raccomandazione (2006) 2, cc.dd. 'Regole penitenziarie europee', dove si pone l'accento sulla diversità del regime a carico dei minori, con precipua necessità di assicurare il reinserimento sociale, la possibilità di accedere ai servizi sociali e psicologici, ricreativi ed educativi, del pari di quelli offerti ai minori in libertà. Detto documento, che sostituisce il precedente in materia, la Raccomandazione (87) 3, evidenzia la necessità che lo stato detentivo non pregiudichi la dignità umana e sia indirizzato alla fattiva opera di offrire attività costruttive al detenuto in ottica di reinserimento socio-lavorativo.

Raccomandazione (2008) 11: nell'ambito del Consiglio d'Europa sono state redatte le "regole europee per i minori sottoposti a sanzioni e misure restrittive della libertà personale", composta da 142 articoli e suddivisa in otto parti, rappresenta un atto di indirizzo politico riguardante il diritto penitenziario minorile ed i suoi allegati costituiscono un ordinamento penitenziario minimo a livello europeo.

Raccomandazione (2012) 12 sulla condizione e sui diritti dei minori stranieri detenuti o sottoposti a procedimenti penali.

Nel recepire principi già espressi in altre raccomandazioni, statuisce con più rigore che le restrizioni della libertà personale devono fondarsi sull'interesse superiore del minorenne e finalizzate alla sua integrazione sociale, all'educazione ed alla prevenzione della recidiva. Sancisce, inoltre, il principio di legalità con riferimento all'applicazione delle misure restrittive e alle modalità esecutive, il principio di giurisdizionalizzazione, di proporzionalità e di individualizzazione, al fine di garantire un intervento mirato

sul singolo, in relazione all'età, al benessere psico-fisico, al livello del suo sviluppo, e mai eccessivo rispetto al reato commesso, con interventi minimali rispetto alla durata della sanzione. Gli interventi sul minore devono attuarsi in maniera multidisciplinare e a mezzo di operatori a tal fine formati. La detenzione va sempre intesa quale *extrema ratio*, limitando l'uso della carcerazione preventiva. Inoltre prescrive una adeguata razionalizzazione della presenza delle strutture minorili sul territorio (principio di territorialità legato alla necessità di reinserimento sociale) e interpellò dei famigliari in ordine al luogo di detenzione del minore medesimo. In particolare si sofferma sul trattamento inframurario: al fine di individuare sempre un programma individualizzato volto al progressivo reinserimento nella società, stabilisce che bisogna offrire al minore attività volte alla formazione scolastica e professionale, da svolgersi possibilmente fuori dal carcere, tentando di assicurare il prosieguo delle stesse anche dopo l'uscita dal circuito penale. Si prevede anche di passare almeno otto ore fuori dalla cella, di cui due all'aria aperta, con previsione di attività significative per festività e weekend. Particolare attenzione va poi rivolta i minori particolarmente vulnerabili: ragazze con figli o incinte, tossicodipendenti e alcolodipendenti, portatori di patologie fisiche e mentali, minori con lunghe pene da scontare o vittime di abusi. La Raccomandazione, inoltre, prevede la non compatibilità della funzione propria dell'esecuzione della pena a carico dei minorenni detenuti con il regime delle celle di isolamento.

Tale atto, denominato di soft law, non ha efficacia vincolante, ma rappresenta atto di indirizzo politico sovranazionale, teso a riaffermare l'autonomia del regime penitenziario minorile, rispetto quello dell'adulto, e di stimolo a varare un ordinamento penitenziario *ad hoc*.

Il Consiglio d'Europa, inoltre, il 17.11.2010 ha varato le "Linee guida sulla giustizia minorile amichevole", che ribadisce principi già affermati in altri atti europei e detta cinque principi: -Partecipazione e informazione del minore; - Interesse superiore del minore; -Dignità del minore; - Tutela contro le discriminazioni; - Rispetto dei principi di diritto. Nel medesimo contesto si riafferma, inoltre, con forza la tutela dei diritti dei minori privati della libertà personale.

In tale contesto, si richiama il Documento del Commissario per i diritti umani del 2009 "minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento", che in nove punti illustra i principi cui dovrebbero ispirarsi le finalità dell'ordinamento penitenziario minorile, ovvero: prevenzione della delinquenza; diversione del procedimento; diversione fondata sui bisogni del minore al primo reato ovvero recidivo; pena individuata nel superiore interesse del minore; priorità per le misure non detentive e basate sulla comunità; custodia cautelare solo in casi eccezionali; detenzione quale *extrema ratio*; assicurazione dei diritti ai minori detenuti; trattamento mirato alla reintegrazione del minore in società, da svolgersi prevalentemente in ambienti ristretti.

Sebbene a livello sovranazionale si possa opportunamente far riferimento agli atti di indirizzo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e soprattutto alle Raccomandazioni sul trattamento dei minorenni condannati, Racc. (08) 11, va rilevato che anche negli altri Stati europei manca una disciplina sull'ordinamento penitenziario minorile.

I.P.M.

L'organizzazione degli I.P.M. è contenuta in due circolari del Dipartimento di Giustizia minorile, la n. 60080 del 19.01.1995 e la n.5391 del 17.02.2006, seguite, da ultimo, dalla circolare n. 1 del 18.03.2013, con allegato disciplinare n. 2, riguardante l'organizzazione degli Istituti Penitenziari per i Minorenni.

La normativa penitenziaria degli I.P.M., dunque, è stata adeguata al D.P.R. 230/2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, alla normativa emanata da Organismi Europei, quali le ‘Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile’ (le c.d. Regole di Pechino, adottate dall’ONU il 29.11.1985), la ‘Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, le regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa del 1987, nonché l’elaborazione dei principi fornita dalla giurisprudenza italiana, tutte finalizzate al dovere di umanizzare la vita dei detenuti, ed, in particolare, dei detenuti minorenni.

Rilevanti modifiche, poi, sono state adottate in relazione alle modalità operative ed organizzative formative, prevedendo la suddivisione in gruppi di utenza e la predisposizione di progetti d’istituto e progetti/patti educativi individualizzati.

In tale contesto va evidenziata il rilievo dato al passaggio dei minori detenuti dagli istituti minorili al carcere per gli adulti, che avviene al compimento del 25° anno di età, come da recente riforma dell’art. 5 del D.L. 92/2014, convertito in L.117/2014, in relazione al quale il graduale passaggio al D.A.P. deve necessariamente assicurare la continuità dell’intervento educativo.

A tal proposito, quindi, si evidenzia che il ‘Progetto pedagogico individualizzato’ si fonda sulla centralità del trattamento finalizzato ad una uscita dal circuito penale con l’obiettivo del reinserimento sociale, quale caratteristica peculiare dell’esecuzione penale a carico dei minori.

Presso i 19 I.P.M. presenti sul territorio, dei quali attualmente ne sono in funzione soltanto 16, si registra un aumento progressivo dei detenuti presenti ogni mese – che ammontano a 336 al 30.06.2014 e 458 al 31.08.2015-; nonché un progressivo aumento dell’utenza straniera rispetto a quella italiana, sebbene quest’ultima sia sempre tendenzialmente superiore alla componente straniera, pari al 60% al giugno 2014 e al 55% all’agosto 2015.

In merito alle modifiche normative realizzate negli ultimi anni, in primo luogo si richiama l’art. 8 del Decreto Legge 26 luglio 2014, n. 92, con il quale si esclude l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se la pena detentiva da eseguire non sarà superiore ai tre anni, sebbene da detta previsione, la legge di conversione n. 117 dell’11 agosto 2014, abbia escluso l’applicazione di detto articolo per alcune tipologie di reato (artt. 423 bis, 572, 612 bis e 624 bis c.p., art. 4 bis O.P.). Verosimilmente, in campo minorile, per i soggetti sopra descritti ai quali non verrà applicata la custodia cautelare in carcere si applicherà la misura del collocamento in comunità.

Inoltre, sempre la L. 117/2014, ha esteso la competenza dell’esecuzione penale minorile anche ai soggetti che non abbiano ancora compiuto il venticinquesimo anno di età, il che ha portato un aumento del numero di giovani adulti negli IPM, anche se la fascia di età che rimane preponderante è quella tra i 18 e i 21 anni.

Con riferimento all’età dei minori detenuti va rilevato come la componente dei giovani adulti (18-24 anni) ha subito un incremento, passando nell’ultimo anno dal 52% al 62%, sebbene la percentuale maggiore di questi sia rappresentata dalla fascia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni (che sono passati da 172 a 195 su di un totale complessivo di 286 giovani adulti); registrandosi un pari decremento della componente in percentuale dei minori degli anni 18, che dal 48% è passata al 38%.

Sebbene nel contesto penale minorile sia già presente da tempo un numero consistente di giovani adulti ed i servizi minorili abbiano acquisito una notevole esperienza nella gestione e nel trattamento di tale fascia di

età, con il loro progressivo aumento e la presenza di ragazzi tra i 21 e i 25 anni si rende necessario comunque un riadattamento dell'organizzazione e dell'offerta trattamentale, anche in considerazione di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2013 "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività dei Sistemi e dei Servizi Minorili e relativi disciplinari" ed in particolare quanto disposto dal Disciplinare n. 2 relativo agli Istituti Penali per Minorenni, che orienta l'organizzazione ed il trattamento secondo fasi temporali d'intervento e progressivo livello di adesione al percorso trattamentale proposto al minore/giovane adulto.

Peraltro, proprio al fine di fornire indicazione al mutato assetto organizzativo, derivante dall'ingresso dei giovani adulti, sono state emanate dalla Direzione Generale del trattamento del Dipartimento di Giustizia minorile, la nota prot. 33502 del 30 settembre 2014, che disciplina questioni prioritarie, quali l'organizzazione, la gestione ed il trattamento dell'utenza, nonché da parte del Capo Dipartimento, le note prot. 4189 del 04/02/2015, nella quale si dispone che in caso di cumulo misto il giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza competente è da individuarsi nel giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, e n.43757 dell'11 dicembre 2014, che richiama i Servizi ad una scrupolosa osservanza della divisione di gruppi di maggiorenni e di minorenni.

Peraltro, proprio sulla base dell'evoluzione dell'intervento trattamentale sul minore deviante, la circolare n. 1/2013 del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile richiama il modello di intervento basato sulla c.d. sicurezza dinamica, dove la sicurezza acquista una nuova dimensione in ottica di responsabilizzazione del minore in relazione al reato commesso, al suo comportamento deviante, ma nel contempo sviluppando un senso di fiducia in sé e nelle istituzioni.

Sulla base di detto approccio, dunque, il sistema della giustizia minorile va inteso in una dimensione integrata, multidisciplinare (sociale, pedagogica e psicologica) e multidimensionale (individuale, familiare, sociale e di gruppo), che vede la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso del minore deviante finalizzato alla realizzazione del progetto costruito sul minore e funzionale alle sue esigenze socio educative e rieducative.

La sicurezza dinamica, dunque, si connota per la sua co-essenzialità alla realizzazione delle finalità del trattamento e affidata a tutti gli operatori coinvolti nel progetto educativo, non solo a quelli deputati al controllo; così come in detta finalità si inserisce anche l'attività della Polizia Penitenziaria, che risulta parte attiva del trattamento dei minori detenuti ed internati. Anche la sorveglianza dei minori detenuti o internati, quindi, va intesa nel senso dinamico, onde adeguarsi ai principi dettati dalla Raccomandazione (06) 2 , in materia di 'regole penitenziarie europee', che all'art. 51 prescrive :“Le misure di sicurezza applicate nei confronti dei singoli detenuti devono corrispondere al minimo necessario per garantirne una custodia sicura. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale pronto a intervenire che conosce i detenuti affidati al proprio controllo”

In assenza di un ordinamento penitenziario minorile, le circolari dipartimentali hanno definito, quindi, l'assetto organizzativo ed operativo degli Istituti facendo riferimento alle normative nazionale ed internazionale esistenti, cercando in tal modo di andare a sanare una specifica lacuna normativa. Sebbene l'impianto generale delle predette circolari sia ancora attuale, non si può prescindere dalla constatazione delle problematiche in essere, quali quelle ravvisabili nella circostanza che negli anni l'età media dell'utenza si sia innalzata e che oggi l'espiazione delle pene si colloca al limite dell'età adulta.

Inoltre, anche in ragione della modifica della L.117/2014, si evidenzia che spesso i giovani adulti, anche se non transitati direttamente, hanno sperimentato permanenze più o meno lunghe in Istituti per adulti, portandosi dietro alcune logiche che tendono a riprodurre negli Istituti per minorenni, determinando così difficoltà di presa in carico e di inserimento.

Nella prospettiva di un potenziamento delle esperienze lavorative, vista la presenza di giovani adulti che sono o potrebbero essere inseriti in attività lavorative con un regolare contratto di assunzione da parte di cooperative e imprese all'interno o all'esterno della struttura detentiva, appare indispensabile l'estensione dei benefici della legge 193/2000 anche ai giovani del circuito minorile, i cui fondi attualmente sono assegnati esclusivamente al DAP .

Dall'emanazione del DPR 448/88 si dibatte sulla necessità di "liberarsi" del carcere minorile. La normativa di riferimento nazionale e quella internazionale in tale settore è tutta protesa a sostenere un ventaglio sempre più ampio di sanzioni che offrano una risposta istituzionale quanto più adeguata alle esigenze educative e di reinserimento sociale del reo, con un'attenzione sempre maggiore alla vittima ed alla riparazione del danno, anche sociale, creato con la condotta criminosa.

L'applicazione di misure alternative al carcere ha portato alla residualità del ricorso alla detenzione per i minori, ma non alla sua scomparsa, perché partendo da dati di realtà si deve evidenziare che il sistema delle misure cautelari non detentive, delle sanzioni penali sostitutive e di quelle alternative si basa sulla previsione che, in caso di violazioni gravi, la misura sarà modificata in pena detentiva; inoltre, il ricorso alla detenzione appare quasi inevitabile, in funzione di assicurare un maggior controllo, nei confronti dei ragazzi già fortemente strutturati, imputati per gravi reati, anche di forte impatto sociale.

La presenza dei giovani adulti, anche se numericamente preponderante, va temperata con le previsioni di legge per le quali la permanenza nel circuito penale minorile non è automatica ma ha comunque carattere di "premierità", essendo inderogabile la valutazione del Giudice espressa sulla base delle ragioni di sicurezza e delle finalità rieducative.

Gli altri servizi: USSM, Comunità e CPA

Gli U.S.S.M., nel quadro dei compiti istituzionali previsti dalle disposizioni del D.P.R. 488/88 e dalle relative norme di attuazione D.L.vo 272/89, intervengono a favore di minorenni nell'ambito della competenza penale dell'Autorità Giudiziaria minorile, partecipando alla promozione e alla tutela dei loro diritti. Insieme ai Servizi sociali degli enti locali, l'U.S.S.M. ha il compito di analizzare la situazione personale, familiare ed ambientale del minore, di attuare e verificare i progetti educativi predisposti per il minore deviante.

L'art. 6 del D.P.R. 448/1988 dispone che l'autorità giudiziaria minorile in ogni stato e grado del procedimento penale si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, l'USSM è l'interlocutore principale dell'Autorità Giudiziaria minorile ed è parte attiva nella predisposizione dei progetti che troveranno poi riconoscimento nei dispositivi dell'Autorità Giudiziaria Minorile (ad es. progetti di messa alla prova, di affidamento in prova al servizio sociale nonché nelle prescrizioni); l'Ufficio si occupa inoltre dell'applicazione ed attuazione di tutte le misure penali sostitutive ed alternative della pena di cui all' O.P.; della messa alla prova (quindi con un ruolo attivo nella costruzione personalizzata del progetto) e di tutte le misure penali e di sicurezza con valenza socio-educativa introdotte dal DPR 448/88.

Tutti i minori sottoposti a misure cautelari, a misure sostitutive ed alternative alla pena, a pene detentive e a misure di sicurezza sono affidati all'USSM (diverso dall'affidamento in prova al servizio sociale) per attività

di sostegno e controllo, dall'inizio della misura penale fino al compimento del venticinquesimo anno di età e per quanto riguarda la messa alla prova fino al termine della misura.

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, attualmente in numero di 29 sul tutto il territorio nazionale, sono distribuiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte d'Appello o di sezione di Corte d'Appello (alcuni di questi Uffici comprendono anche sezioni staccate per un totale di 49 uffici).

Le funzioni tipiche degli USSM possono essere riassunte in due aree, quella consistente nel garantire l'assistenza affettiva e psicologica ai minori in ogni stato e grado del procedimento (artt.6,9,12 del D.P.R. 448/1988) e quella di svolgere attività di osservazione trattamento, sostegno e controllo (art. 19, 28, 29, 30, 36, D.P.R. 448/1988) per le varie misure penali cui il minore può essere sottoposto.

Il modello di intervento prevede un percorso educativo individualizzato e modificabile *in itinere* che, considerando i mutevoli bisogni del minore, coinvolga in un intervento integrato le risorse del territorio e ambientali, comprese quelle non dipendenti dal sistema giustizia.

L'art. 9 del D.P.R. 448/1988 prevede che l'Autorità Giudiziaria possa chiedere all'USSM un accertamento in merito alla personalità del minore, ovvero una relazione sociale sulle condizioni e le risorse personali, familiari e ambientali al fine di accertarne l'imputabilità, il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché di disporre le adeguate misure penali ed adottare gli eventuali provvedimenti civili, richiedendo quindi l'intervento dell'USSM anche in fase istruttoria e per minori denunciati a piede libero.

L'art. 12 del D.P.R. 448/1988 garantisce all'imputato minore in ogni stato e grado del procedimento l'assistenza affettiva e psicologica, non solo dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore, ma in ogni caso è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nello specifico dell'USSM; inoltre, gli operatori dell'USSM garantiscono la presenza in udienza.

Tutti gli istituti giuridici con valenza socio-educativa introdotti dal DPR.448/88, quali le prescrizioni (art.20), la permanenza in casa (art.21), il collocamento in comunità (art.22), la sospensione del processo e messa alla prova (art.28) e le misure di sicurezza del riformatorio con collocamento in comunità (art.36), rendono assolutamente residuale la pena detentiva, spostando l'attuazione delle quasi totalità delle misure penali minorili sul territorio. Nelle misure cautelari l'USSM è coinvolto come parte attiva con compiti di costruzione, attuazione, supporto e verifica del progetto socio-educativo.

L'USSM, nel quadro dei compiti istituzionali contenuti nel D.P.R. 448/88, tiene conto della personalità e delle esigenze educative del minore, che rappresentano una costante nella considerazione del minore nel corso del processo penale, in quanto le finalità di tutela, recupero e sviluppo della personalità dei minori devianti, il principio di residualità della pena detentiva, la previsione di procedure e di istituti penali *ad hoc*, condizionano l'iter processuale in maniera decisiva. Particolare attenzione viene posta sul danno: il reato viene considerato alla stregua di un conflitto tra minore, da un lato, e la vittima e la società, dall'altro, e pertanto viene curato l'aspetto riparativo, che si presume responsabilizzante, con programmi di mediazione e conciliazione.

Il lavoro viene svolto in *equipe* multi-professionali, costituite non solo dagli operatori della Giustizia minorile, ma spesso anche da operatori degli altri servizi territoriali sia pubblici che privati che partecipano al progetto individualizzato a favore del minore in stretta collaborazione con l'USSM.

L'elaborazione dei progetti educativi nonché la loro attuazione, devono uniformarsi ai principi di non interruzione dei processi educativi in atto, minima offensività del processo, rapida fuoriuscita dal circuito penale, residualità della detenzione.

La specializzazione della giustizia minorile si individua anche nel tratteggiarsi come sistema operativo integrato *tra* i Servizi Minorili e *con* tutti i Servizi socio-educativi e sanitari del territorio, con le istituzioni scolastiche e di formazione professionale, con le agenzie per l'impiego. L'USSM assume, rispetto al minore sottoposto a procedimento penale, un ruolo di collettore per garantire che gli interventi avviati siano adeguati, coerenti, continuativi nel corso e al termine della misura penale.

L'Assistente Sociale rappresenta una presenza costante dalla notizia di reato redatta da parte della Polizia Giudiziaria e per tutta la durata del procedimento penale. Anche quando il giudice dispone una misura cautelare affida l'imputato minorenne ai servizi in modo che predispongano dei piani di intervento che supportino e completino l'applicazione della misura cautelare stessa. I piani di solito prevedono attività di studio o di lavoro e possono essere messi in atto grazie al supporto dei servizi territoriali per la pianificazione dell'intervento sociale, nonché per la verifica in itinere e finale degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

Dall'analisi dei dati statistici dell'anno 2014 emerge che gli USSM hanno in carico circa 20.195 soggetti, contro una presenza media negli IPM circa 450 detenuti e di circa 850 ospiti delle comunità, utenza in gran parte di nazionalità italiana, pari al 79% (15.940), ed una componente straniera piuttosto considerevole, pari al 21% (4.255).

Rispetto al **genere**, si nota la netta preponderanza della componente maschile nella commissione dei reati pari all'88% (14.192).

Rispetto all'età della presa in carico si constata che il 77% dell'utenza è minorenne mentre solo il restante 23% è giovane adulto. Di contro i ragazzi in carico sono in percentuale maggiore giovani adulti in quanto la presa in carico dura anche diversi anni, mentre nel frattempo il ragazzo ha raggiunto o superato la maggiore età.

Relativamente alla posizione giuridica, nel 2014 si rileva una presa in carico di un numero rilevante per la messa alla prova, pari al 27% dei minori seguiti, dei quali il 25% a piede libero, mentre il 15% in misura cautelare.

A questo dato quantitativo occorre affiancare il dato qualitativo dell'utenza penale seguita dagli USSM: tossicodipendenti, *border-line*, soggetti dediti al consumo di alcol, manovalanza a uso della criminalità organizzata, stranieri privi di riferimenti familiari spesso non accompagnati, soggetti con problematiche psicopatologiche che richiedono interventi specialistici in stretta connessione con la competenza clinica, minori abusanti, baby gang.

Con riferimento ai giovani adulti, si è già detto che risulta una presa in carico maggiore rispetto ai minorenni, anche in ragione alla recente modifica dell'art.24 del d.lgs 272/89, ad opera della L. 117/14, che prevedendo l'innalzamento a 25 anni per la permanenza nel circuito minorile, ha comportato una necessità di predisporre interventi che non interrompano i processi psicologici ed evolutivi in atto e diventino un'occasione per riattivare relazioni educative o per riprendere percorsi formativi interrotti in chiave positiva e di crescita.

Nell'attualità il **passaggio dei giovani adulti** prevede che l'USSM, per un periodo variabile di qualche mese prima del compimento del 25esimo anno d'età del ragazzo invii la documentazione sul ragazzo all'UEPE. Nei giorni precedenti il passaggio al settore adulti i due Servizi definiscono le modalità di detto passaggio e del trattamento. Successivamente vi è un periodo di osservazione e valutazione congiunta fino ad alcuni mesi successivi dell'avvenuto transito.

Al momento dell'arresto o del fermo del minore viene immediatamente attivato il sistema dei servizi della giustizia e quindi l'Ussm interviene con un proprio operatore durante la permanenza del minore in C.P.A., durante l'udienza di convalida e nell'avvio dell'eventuale misura.

Anche il minore che entra in I.P.M. è di norma già in carico all'USSM, che fornisce all'Istituto penale tutta la documentazione utile riguardante lo stesso. Inoltre, durante la detenzione l'assistente sociale mantiene la relazione con il minore ed il suo nucleo familiare, fornendo il proprio contributo per la costruzione di un piano di trattamento interno e, nella fase delle dimissioni, ha un ruolo particolarmente importante nell'individuare, laddove è possibile, un percorso che favorisca il reinserimento sociale, formativo e/o lavorativo del ragazzo. Dal punto di vista del trattamento, considerati i trasferimenti dei detenuti da un IPM ad un altro, per motivi di giustizia, di opportunità o di avvicinamento ai familiari, l'USSM ha sempre assunto, congiuntamente al Centro per la Giustizia Minorile, un ruolo di sostegno rispetto al collegamento degli interventi attuati, sempre nella prospettiva di un reinserimento nella comunità esterna.

Inoltre, altra fondamentale competenza dell'USSM, riguarda il percorso del minore inserito in comunità, rispetto al quale i servizi elaborano il progetto trattamentale insieme al responsabile della struttura.

Sulla base dell'informazione acquisite sulla situazione psico socio familiare del minore, i servizi individuano la comunità in possesso dei requisiti e delle caratteristiche idonee allo specifico collocamento, verificando la compatibilità con l'assetto strutturale e organizzativo della comunità medesima, costituendo un costante riferimento nel sostegno per il percorso del minore ed effettuando visite di verifica.

Nel corso dell'esecuzione delle misure alternative, si rileva un'incidenza numerica pari al 2,2% del numero degli interventi attuati dall'U.S.S.M.

L'applicazione dell'art.28 del D.P.R.448/88 rappresenta una parte importante del lavoro svolto dagli U.S.S.M, dove si ravvisa circa il 27% degli interventi sul totale dei soggetti in carico. L'elaborazione del progetto di messa alla prova e la successiva applicazione richiedono un particolare investimento di risorse ed energie da parte dei Servizi. L'art.27 del D.L.vo.272/89 dispone che la misura sia applicata sulla base di un progetto d'intervento elaborato dall'USSM che coinvolga il minore e la sua famiglia, in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali. L'istituto della messa alla prova tende a non interrompere i processi di crescita del ragazzo, puntando al suo "recupero" sociale in quanto in una personalità in crescita, qual è quella del minore, il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita "deviante".

In molte regioni italiane l'impegno dell'USSM a costruire ed attuare progetti di percorsi di riparazione con l'impegno del minore in attività socialmente utili ed in percorsi di conciliazione con la vittima del reato, è richiesto dall'autorità giudiziaria minorile (intesa come Procura e Tribunale per i Minorenni), non solo all'interno della misura della sospensione del processo e messa alla prova, ma anche in sede di applicazione dell'istituto giuridico della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

L'art.28 del D.P.R.448/88, inoltre, prevede che con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai Servizi Minorili della Giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi territoriali, di opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno, e l'art.27 del D.L.vo.272/89 dispone che lo stesso USSM provveda a relazionare all'autorità giudiziaria minorile sull'andamento ed esito del progetto d'intervento, anche proponendo la revoca della misura.

Gli U.S.S.M. si impegnano in attività volte a prevenire il disagio e la devianza minorile nonché a diffondere una cultura comune per la tutela dei minori a rischio costruendo sinergie tra i vari attori sociali per una presa in carico ad ampio raggio del minore a rischio e del minore "deviante". La previsione normativa del vincolo reciproco di collaborazione ed interazione dei Servizi territoriali e Servizi della giustizia minorile è una specificità del settore minorile.

L'U.S.S.M., anche per poter rispondere adeguatamente al proprio mandato istituzionale, che implica un lavoro di rete, mantiene ed incrementa i rapporti inter istituzionali sia con le altre amministrazioni pubbliche che con gli organismi territoriali. I programmi di trattamento possono coinvolgere, ad esempio, consultori familiari, servizi per le tossicodipendenze, servizi di neuropsichiatria infantile o di igiene mentale.

Di notevole entità risultano i rapporti con i Comuni sia per l'attuazione della L.285/97, che della L.328/00 (art.19 Pianidi Zona). La maggioranza degli U.S.S.M. segnala una collaborazione molto intensa con il Comune del territorio di competenza dalla quale derivano lo scambio di informazioni utili ad acquisire elementi conoscitivi sul minore in carico, l'individuazione di risorse idonee ad affrontare le difficoltà del minore, la progettazione condivisa di percorsi di crescita.

Gli U.S.S.M. collaborano con altri enti attraverso la presa in carico congiunta sia di minori a piede libero che di minori sottoposti a particolari misure.

Oltre alla collaborazione di enti e servizi istituzionali, l'U.S.S.M. si avvale della collaborazione del privato sociale e delle associazioni di volontariato. Notevole importanza riveste la collaborazione con il terzo settore per la realizzazione di progetti di pubblica utilità da parte di minori sottoposti all'istituto giuridico della sospensione del processo e messa alla prova; a tal fine, intrattiene relazioni per quanto riguarda la formazione professionale e l'inserimento lavorativo, con realtà istituzionali e non, che hanno il compito di favorire l'approccio al mondo del lavoro (agenzie del lavoro, servizi di orientamento al lavoro, Centri per l'Impiego), nell'ottica di assicurare l'inserimento socio-lavorativo del minore.

La dimensione strettamente operativa del sistema minorile, centrata sull'utente, coinvolge direttamente l'assistente sociale, l'educatore Ministeriale e quello del Comune, lo psicologo del Servizio Sanitario, ed è attuato sulla base di accordi ed intese, formulate con le istituzioni territoriali e frutto di una condivisione di obiettivi, di prassi e di priorità lungamente studiate e condivise.

Le attività progettuali definite con le istituzioni territoriali e gli Enti locali, con le Associazioni, con le Comunità di accoglienza, con gli Istituti scolastici, con le aziende e le piccole imprese, sono state consolidate da momenti informativi e formativi, dando luogo spesso ad interventi in compartecipazione, anche finanziaria, a progetti comuni in cui rileva l'importanza di integrare l'offerta di opportunità, evitando una concentrazione dei disagi e delle problematiche e fornendo risposte dinamiche alle esigenze ed alle risorse attivabili.

La Sanità Penitenziaria

A seguito dell'entrata in vigore dal DPCM 1 aprile 2008, che ha affidato la sanità penitenziaria alla competenza delle ASL, si rileva la permanenza di alcune criticità, più volte rappresentate anche al Tavolo di consultazione permanente sulla Sanità Penitenziaria.

Ad oggi la regione Sicilia non ha ancora provveduto al recepimento di detto DPCM.

Tra le maggiori criticità in materia di Sanità Penitenziaria, vi è la carenza, su tutto il territorio nazionale, di comunità terapeutiche e/o di servizi dedicati all'emergenza psichiatrica in età evolutiva.

Molti sono i casi con co morbidità complesse (doppia diagnosi) negli Istituti Penali per i Minorenni e per i quali risulta difficile, nel caso in cui l'A.G. competente disponga una modifica della misura, individuare tempestivamente le comunità terapeutiche adeguate alla presa in carico di tali soggetti. In termini pratici ciò comporta non solo una mancanza di adeguata risposta ai bisogni di salute del minore e del giovane adulto detenuto, ma anche una ricaduta sulla gestione degli IPM, che si trovano a gestire più ragazzi in attenta sorveglianza ed in alcuni casi i piantonamenti per i ricoveri ospedalieri. I migliori risultati si hanno laddove il servizio sanitario è più presente e collabora in sinergia con gli operatori minorili e la Polizia Penitenziaria.

Al tal fine, i CGM hanno inoltre provveduto a stipulare accordi operativi con le Aziende Sanitarie, secondo quanto previsto dall'accordo della conferenza unificata del 19.01.2012, finalizzati alla individuazione precoce del disagio dei detenuti e per la riduzione del rischio suicidario e di autolesionismo in ambiente penitenziario.

In relazione alle problematiche gestionali dei detenuti con disabilità psichiche, si potrebbe operare una modifica della disciplina sull'imputabilità e predisporre un accesso più ampio alle specifiche misure di sicurezza per i minori con le summenzionate patologie.

Applicazione dell'O.P. attuale alla luce degli interventi della Corte Costituzionale e della giurisprudenza dei Tribunali per i minorenni.

L'art. 79 O.P. estende l'applicazione della legge anche ai minori degli anni 18, specificando che l'applicazione di tale ordinamento ai minorenni è prevista fino all'emanazione di una normativa speciale e prevedendo soltanto alcune norme dettate in favore dei minorenni, quali quelle in relazione al vestiario, al vitto, all'accompagnamento al lavoro esterno ed alle attività sportive.

Inoltre, con riferimento alle misure alternative, è prevista una disciplina differenziata con riferimento alla maggiore estensione dei permessi premio, all'applicazione della detenzione domiciliare ed alla liberazione condizionale, con contestuale minore preclusione all'accesso ai benefici di cui all'art 4 bis, co. 1 , O.P.

Una norma speciale, dettata per i minorenni e mai abrogata, risulta essere quella disciplinante la liberazione condizionale, contenuta nell'art. 21 R.D.L 1404/1934, istitutiva dei Tribunali per i minorenni, applicabile ai minorenni qualunque sia la pena residua.

In detto contesto va evidenziato che, come per il giudizio di cognizione è stato istituito il Tribunale per i minorenni, anche per l'esecuzione è stato istituito il Tribunale di sorveglianza per i minorenni.

La lacuna di un ordinamento speciale per i minorenni ha portato ai diversi interventi della Corte Costituzionale, che hanno ribadito, nel tentativo di evitare un'applicazione rigida dell'O.P. emanato per gli

adulti, la necessità di impedire “ogni rigido automatismo” al fine di promuovere “una valutazione individualizzata e flessibile” (così Corte Cost. n. 109/1997).

Tra le sentenze della Corte Costituzionale più rilevanti in detto contesto, si annoverano la Sent. n. 125 del 1992, la n. 107 del 1997, la n.109 del 1997, la n. 403 del 1997, la n. 16 del 1998 e la n. 450 del 1998, sulla base delle quali si è pervenuti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni istituti dettati in materia di esecuzione penale a carico di adulti, ritenuti non compatibili con la funzione della pena a carico dei minori, sulla base di principi già evidenziati dal Legislatore nel 1934, con l’istituzione dei Tribunali per i minorenni e della specialità che deve caratterizzare il trattamento del minore deviante.

La Corte Costituzionale, nel ribadire sempre il criterio di specialità connaturato al procedimento minorile, è pervenuta ad affermare la connotazione più educativa che rieducativa della pena a carico dei minori, statuendo, inoltre, nella sentenza n.125/1992, l’incoerenza della parificazione tra adulti e minori in materia di trattamento penitenziario. A tal fine, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittime i limiti di pena residua per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della semilibertà, in coerenza con quanto previsto in tema di liberazione condizionale, per il quale è ancora in vigore l’art. 21 R.D. 1404/1934.

Con la sentenza n. 140/1993, la Corte Costituzionale ha ribadito che proprio la particolare condizione minorile esige un trattamento diversificato per il minore deviante, accentuando la funzione educativa più che rieducativa della pena in relazione al soggetto minorenne in formazione, alla ricerca di una sua identità.

In tale contesto, va anche evidenziata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 168/1994, che ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 17 e 22 c.p., in violazione degli artt. 31, co. 2 e 27, co.3 Cost., laddove non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo ai minorenni condannati. L’incostituzionalità dell’applicabilità della pena dell’ergastolo ai minorenni discende proprio dal contrasto con l’art. 31, co.2 Cost., che prevede una speciale protezione dell’infanzia e la gioventù, principio rispetto al quale, in tema di trattamento penalistico minorile, va data una lettura diversa anche all’art. 27, co.3 co. Cost.

Sulla stessa linea si muove ed opera l’art. 37 della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo del 1989, che dispone che “Né la pena capitale né l’imprigionamento senza possibilità di rilascio devono essere decretati per i reati commessi da persone di età inferiore ai diciotto anni”.

Altro importante contributo nella materia *de qua* è stato fornito dalla sentenza della Corte Cost. n.109/1997, laddove, in relazione all’art 67 della L.689/81, ritiene di dover censurare l’inapplicabilità ai minori del divieto di ammissione dell’affidamento in prova ai servizi sociali ed alla semilibertà nell’ipotesi in cui la pena detentiva consegua alla conversione di una pena sostitutiva, quale quella della semilibertà e della libertà controllata.

La Corte Costituzionale, con sent. n. 403/1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche in relazione al divieto di concessione di permessi premio, se non dopo il decorso di due anni dalla commissione del fatto, nel caso di condanna per altri delitti, intervenuta in fase di espiazione della pena, come previsto dall’art. 30 ter, co. 5, O.P., in quanto l’esclusione dei benefici per gli imputati / condannati minorenni, impedirebbe sostanzialmente l’imprescindibile valutazione discrezionale del giudice in ordine e alla rieducazione del minore, principio che caratterizza tutto il diritto minorile.

Analogamente, anche in relazione ai limiti previsti dall’art. 30 ter, co. 4 lett. c), O.P., che limita la concessione dei benefici ai condannati per reati di cui l’art 4 bis, O.P., la sentenza n. 450/1998 della Corte Cost. ne ha dichiarato l’incostituzionalità laddove estende il divieto ai condannati minorenni.

Del pari, nel caso della preclusione ai benefici per un triennio, quando sia intervenuta la revoca della misura alternativa alla detenzione, come previsto dall'art. 58 quater, O.P., la sentenza della Corte Costituzionale n. 436/1999 ne ha dichiarato l'incostituzionalità rispetto all'applicabilità ai minorenni.

Anche la magistratura di sorveglianza minorile ha contribuito attivamente alla rimodulazione dell'interpretazione di alcuni istituti in tema di esecuzione penale in favore dei minorenni.

A tal proposito, infatti, ha affermato, in deroga all'art. 1 O.P., che il trattamento rieducativo del minore sottoposto a misure limitative della libertà va intrapreso prima del passaggio in giudicato della sentenza, a differenza di quanto avviene nel trattamento degli adulti, in quanto il diritto all'educazione risulta nei confronti dei minori prevalente anche rispetto al principio di non colpevolezza.

In materia di misure alternative alla detenzione si è assistito ad una propensione dei predetti Tribunali di Sorveglianza ad una interpretazione volta all'eliminazione dei limiti alla concessione dei benefici penitenziari, laddove detto limite sia riconducibile ad esigenze general preventive. Detta interpretazione è stata effettuata sulla scorta del principio ricavabile dall'art 21 del R.D.L. del 1934, tuttora in vigore, che prevede la concessione della liberazione condizionale in favore dei minorenni, in qualsiasi momento e senza limiti o preclusioni.

In conclusione, sulla scorta dell'attività interpretativa della Corte Costituzionale e della giurisprudenza dei Tribunali minorili, si è pervenuto a delineare un insieme di principi, che a tutt'oggi costituiscono le linee guida in materia di esecuzione penale minorile, corroborate dai principi dettati in materia dalle Convenzioni Internazionali e dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

Dalla lettura costituzionalmente orientata dell'esecuzione penale minorile può evincersi che la funzione della pena in ambito minorile tende all'educazione del condannato, in virtù di una peculiare connotazione di protezione del minore e del suo reinserimento maturo nella società.

La scelta della funzione educativa della pena a carico dei minorenni, a scapito di quella retributiva e rieducativa prevista per l'esecuzione delle pene degli adulti, ha quindi comportato una necessaria individualizzazione del tipo di pena da applicarsi e delle conseguenti modalità di esecuzione, strettamente vagliate sulla persona del singolo minore e dettate in ragione della prevalenza delle esigenze di cura e di recupero del minore.

In virtù di detta interpretazione ne consegue che è stato più volte affermato il principio dell'irragionevolezza dell'applicazione di automatismi limitativi di sanzioni meno afflittive in favore dei minorenni, ribadendo costantemente la necessità dell'adozione di una normativa autonoma e differenziata nell'esecuzione delle pene tra adulti e minori.

Misure alternative alla detenzione

La liberazione condizionale

L'istituto più volte richiamato, previsto dall'art. 21 del R.D.L. 1404 del 1934, può essere concesso al minorenne in espiatione pena "in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta".

La concessione della misura alternativa in questione è subordinata alla verifica del 'sicuro ravvedimento', analogamente a quanto previsto dall'art. 176 c.p. nell'omologo istituto previsto per gli adulti, rispetto al

quale, peraltro, non si applica l'ulteriore criterio relativo alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, non applicabile ai minorenni. Ciò lo si desume dalla duplice considerazione della ordinaria mancanza di redditi autonomi in capo ai minorenni autori di reati e dall'impossibilità di costituzione di parte civile nel procedimento minorile.

Altra differenza che connota la misura di cui all'art. 21 R.D.L. del 1934 riguarda il diverso regime di misure applicabili in conseguenza della liberazione condizionale. Mentre gli adulti, a seguito di liberazione condizionale, vengono sottoposti alla libertà vigilata, ai minorenni si applicano le diverse misure di cui all'art. 36 D.P.R. 448/1988. In particolare, ai minori di diciotto anni si applicano le misure di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 488/1988, consistenti nelle prescrizioni o nella permanenza in casa; mentre agli ultra diciottenni si applica la misura del riformatorio giudiziario, da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità, come dal combinato disposto di cui agli artt. 36 e 22 del D.P.R. 488/1988.

Il positivo esperimento del periodo di liberazione condizionale comporta l'estinzione della pena; viceversa, nel caso in cui il minore commetta altro delitto, si procede alla revoca del beneficio.

Detto istituto, che rispecchia appieno le finalità educative della pena irrogata al minore deviante, dovrebbe sicuramente essere previsto quale misura alternativa alla detenzione nel realizzando ordinamento penitenziario minorile, consentendo una valida opportunità al minore che dimostri un ravvedimento di usufruire in ogni tempo della misura alternativa al carcere.

La semilibertà

La semilibertà, come disciplinata negli artt. 48 e ss. O.P., è una misura alternativa prevista nelle ipotesi di pene brevi (arresto o reclusione fino a sei mesi); nelle ipotesi di pene fino a tre anni che consentirebbero l'applicazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; e per pene lunghe superiori a tre anni.

L'applicazione della misura in questione richiede anche la verifica di requisiti di carattere soggettivo circa la verifica sui progressi compiuti nel trattamento, come previsto nell'art. art. 50 O.P.

L'istituto in questione si pone in ottica intermedia rispetto alla libertà condizionale.

L'applicazione della semilibertà ai minorenni appare sostanzialmente riconducibile soltanto all'ipotesi di pene superiori ai tre anni, ben potendo i minori usufruire di altre misure più favorevoli nel caso di pene fino ai tre anni.

La semilibertà, come prevista nell'O.P. destinato all'esecuzione nei confronti degli adulti, riscontra un evidente anomalia nell'ipotesi di applicabilità ai minorenni, nei cui confronti la libertà condizionale prevista dalla norma speciale dell'art. 21 R.D.L. del 1934 rappresenta sicuramente un regime di maggior favore.

L'ipotesi, dunque, più probabile di applicazione della semilibertà ai minorenni si potrebbe ravvisa nel caso di espiazione della pena detentiva a seguito di conversione di sanzioni sostitutive scaturenti dalla violazione delle prescrizioni, così come evincibile dalla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 66 e 67 L.689/81, ed alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 109/1997, che ha escluso per i minorenni il divieto di accedere all'affidamento in prova ed alla semilibertà, di cui all'art. 67 L.689/81.

Inoltre, sulla scorta di un'interpretazione logico-sistematica, anche in linea con le finalità precipue del procedimento minorile e del differente regime di liberazione anticipata di cui alla L. 1404/1934, non può

non ritenersi che la semilibertà ai minori possa essere concessa anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena, anche nell'ipotesi di pene detentive lunghe.

Affidamento in prova al servizio sociale- Messa alla prova

L'ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale, come delineato nell'art. 47 O.P., disciplina l'ipotesi del *probation* penitenziario, previsto soprattutto in regime di esecuzione della pena per gli adulti, e differisce dall'istituto analogo della messa alla prova, c.d. *probation* processuale, istituto riservato ai minori devianti dall'art. 28 del D.P.R. 448/1988.

L'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 dell'O.P. assume una chiara connotazione penitenziaria ed esecutiva, ed è subordinato alla ricorrenza dei limiti di pena da scontare, anche residua di maggior pena, pari a tre anni, ed è applicabile nelle ipotesi in cui il condannato possa beneficiare ex art. 656 co.5 c.p.p., anche della semilibertà, della detenzione domiciliare o della sospensione della pena ex art. 90 D.P.R. 309/90.

Oltre ai limiti di pena, la concessione della misura di cui all'art. 47 O.P. è subordinata all'osservazione del comportamento del detenuto, oltre che alla valutazione del programma di affidamento che contribuisca alla rieducazione del condannato medesimo e all'esigenza di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.

Nel procedimento minorile si rileva un più facile accesso all'istituto della messa alla prova, per il quale, peraltro, non sono previsti limiti di pena in relazione al reato commesso; tuttavia, l'affidamento in prova ex art. 47 O.P. potrà trovare applicazione quale ipotesi residuale per i minorenni soprattutto nelle ipotesi in cui l'esito della messa alla prova, effettuata nel corso del procedimento sospeso, non sia stato positivo e si consenta successivamente la misura alternativa dell'affidamento in prova nel corso dell'esecuzione della pena comminata. In tale caso l'affidamento in prova ai servizi sociali va eseguito con le modalità di cui agli artt. 12 e 24 del D.Lvo 272/89, che prevedono servizi polifunzionali diurni e l'esecuzione tramite i servizi minorili.

L'art. 28 del D.P.R. 448/1988 detta le norme speciali applicabili ai minori in tema di *probation* processuale, la cui funzione va individuata sostanzialmente nella sospensione del procedimento instaurato a carico del minore, confidando nella sua capacità di responsabilizzazione e di ottemperare alle prescrizioni ed al percorso di messa alla prova, con l'ausilio e sotto il controllo dei servizi sociali.

Nel procedimento minorile l'istituto in questione rappresenta l'esempio tipico di risposta individualizzante e con finalità educativa per il minore deviante, che si configura quale patto tra il minore e l'istituzione, creato *ad hoc* sulla base delle sue particolari esigenze di vita e del suo contesto socio-famigliare e assunto dal minore consapevolmente.

La sospensione del procedimento può essere disposta per uno o tre anni, in relazione alla pena prevista per il reato contestato al minore indagato, periodo durante il quale si procede alla verifica dell'andamento del percorso intrapreso dal minore, sotto la supervisione dei servizi sociali cui il minore viene affidato.

L'esito positivo della prova estingue il reato a carico del minore, in considerazione della priorità che l'ordinamento minorile riconosce al recupero del minore rispetto alla pretesa punitiva.

L'esito negativo della messa alla prova, che può riscontrarsi in occasione di gravi violazioni alle prescrizioni impartite con il progetto educativo, comporta la revoca della misura e la prosecuzione del processo.

Un caso speciale di affidamento in prova ai servizi sociali si ravvisa nell'art. 94 D.P.R.309/90, in relazione a condanne entro sei anni, inflitte a carico di persone tossicodipendenti o alcolodipendenti, dei quali se ne accerti lo stato attuale di dipendenza, laddove ne facciano istanza e siano già sottoposte o vogliano sottoporsi a programma terapeutico.

L'istituto del *probation* processuale è stato di recente introdotto con L.67/2014 anche in favore degli adulti e, sebbene con alcune differenze rispetto all'analogo istituto minorile, ne persegue analoghe finalità

Detenzione domiciliare

La detenzione domiciliare, prevista dall'art.47 ter O.P., è una misura alternativa alla detenzione inframuraria, che consente di espiare la pena presso la propria abitazione o altro luogo di pubblica cura, assistenza e accoglienze. La misura in oggetto è applicabile ai condannati che abbiano compiuto 70 anni; può essere disposta anche nei confronti di coloro che debbano scontare una pena non superiore a 4 anni, anche se residua di pena maggiore; ovvero a carico di madri incinte o padri –ma quando la madre sia deceduta o inabile- di prole inferiore ai dieci anni; nei confronti di condannati ultrasessantenni parzialmente inabili, ovvero di persone affette da gravi patologie, nonché nei confronti di infraventunenni per esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia.

Inoltre, la detenzione domiciliare, al di fuori dei limiti di pena previsti dal comma 1, può essere concessa anche nel caso in cui non risulti possibile l'affidamento in prova ai servizi sociali e residuino due anni di pena da scontare; ovvero, sempre dei limiti di cui al comma 1, può essere disposta nel caso di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli art.146-147 del c.p.

Detenzione domiciliare nei confronti di madri con prole

Oltre all'ipotesi di cui all'art. 47 ter, co. 2, O.P., in relazione alle madri detenute, la L. 62/2011 ha introdotto la possibilità di scontare la detenzione domiciliare, oltre che nell'abitazione o in altro luogo di pubblica cura e assistenza, anche in case famiglie protette.

Peraltro, in favore delle detenute madri di prole inferiore ai dieci anni, è stata introdotto la previsione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 quinquies O.P. che, al di fuori dei limiti di pena di cui all'art. 47 ter, consente alle predette di scontare la pena in regime domiciliare o in altro luogo di cura e di assistenza, in concomitanza di tre requisiti: l'aver scontato almeno un terzo della pena o 15 anni nel caso di ergastolo, la possibilità di ristabilire la convivenza con la prole e la insussistenza del concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Inoltre, sempre con riferimento alle detenute madri, salva l'ipotesi di condanna per i reati di cui all'art. 4 bis dell'O.P. e laddove sia stata espiata almeno un terzo della pena o 15 anni di reclusione, la detenzione domiciliare può avvenire presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri, ovvero nella propria abitazione allorché non sussista il pericolo di fuga e di commissione di ulteriori delitti, ovvero in luogo di assistenza e di cura, al fine di consentire alle medesime di provvedere alla cura della prole. Nel caso di impossibilità di espiare la detenzione domiciliare speciale presso la propria dimora, è possibile nei predetti casi, la detenzione presso case famiglia protette.

Nel caso di compimento del decimo anno di età della prole, è consentito alle detenute madri di ottenere la proroga della detenzione domiciliare speciale o di essere ammesse all'assistenza dei figli minori all'esterno, sulla base delle valutazioni sul comportamento della detenuta, effettuata dal servizio sociale, e sulla base della durata della misura e dell'entità della pena residua.

L'art. 47 quinquies, al co. 7, estende la predetta misura anche al padre detenuto, se la madre sia deceduta, impossibilitata all'accudimento della prole e non vi siano altri affidatari.

Peraltro, sempre a tutela delle donne incinte o madri con prole inferiore a 6 anni, la L.62/2011 ha previsto che, salva l'ipotesi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non può essere disposta la custodia cautelare, così come disposto dall'art. 275 c.p.p.

Inoltre, l'art. 285 bis c.p.p., introdotto dalla novella 62/2011, ha previsto che nelle ipotesi in cui ricorrano eccezionali esigenze cautelari le donne incinte o madri di prole inferiore a 6 anni debbano essere ristrette in custodia cautelare presso istituti a custodia attenuata per detenute madri.

I medesimi benefici possono essere concessi al padre sottoposto a regime di custodia cautelare, laddove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

La L.62/2011 ha previsto, all'art. 21 ter O.P., in favore delle madri condannate, imputate o internate, il permesso di recarsi a far visita al figlio minore infermo nonché ad assistere la prole inferiore a 10 anni per le visite specialistiche. Detta possibilità è estesa anche al padre nel caso di madre deceduta o impossibilitata.

La normativa in favore delle detenute madri ha subito una innovazione già con la L.40/2001, che ha inizialmente introdotto l'art. 47 quinquies O.P., prevedendo un più ampio accesso alle misure alternative al carcere.

Con la L.62/2011 è stata prevista la custodia l'istituzione di due tipologie di strutture per le detenute madri, ovvero gli Istituti a custodia attenuata (Icam), facenti capo all'Amministrazione penitenziaria, e le case protette, facenti capo ai servizi sociali e agli enti locali.

La normativa in questione, tuttavia, presenta problemi applicativi soprattutto per le detenute straniere, che, in mancanza di fissa dimora, non potranno accedere al regime di detenzione domiciliare.

A tal fine, è stato siglato un Protocollo d'intesa nel marzo 2014, tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'associazione 'Bambinisenzasbarre ONLUS', proprio al fine di favorire la realizzazione delle finalità delle leggi in questione e per favorire i diritti dei minori figli di detenute.

In Italia vi sono tre Istituti penitenziari minorili destinati alle detenute donne, quello di Nisida a Napoli, quello di Casal del Marmo a Roma e quello di Pontremoli, tutti attrezzati per ospitare i figli minori delle detenute.

In ogni caso, in tutti gli I.P.M. ai detenuti con figli minori sono assicurati informazioni appropriate circa i diritti di visita e di colloqui visivi e telefonici, nonché circa i diritti spettanti ai detenuti con prole secondo la normativa in precedenza esposta.

In ambito minorile, tuttavia, l'incidenza percentuale di dette situazioni appare comunque attestarsi su livelli bassi, rilevandosi per l'anno 2015 complessivamente dieci casi di ingresso di detenute madri con prole nei tre Istituti femminili.

Un particolare rilievo va assicurato alla preponderanza della componente di detenute straniere negli Istituti penitenziari minorili, che, per l'anno 2014, ammontava complessivamente a 112 straniere, su di un totale di 126 ingressi complessivi.

Sulla questione, inoltre, si evidenzia l'emanazione della Raccomandazione (2012) 12, che, al paragrafo 33, prevede una particolare attenzione per le detenute straniere, onde assicurare loro misure speciali per combattere l'isolamento in cui possano versare, per soddisfare le esigenze psicologiche e di assistenza sanitaria, anche in relazione ai figli, rispetto ai quali assicurare cure prenatali e postnatali nel rispetto delle diversità culturali e religiose; mentre al paragrafo 34 evidenzia la necessità di un'accurata valutazione sull'opportunità o meno di tenere il figlio neonato in istituto, che comunque dovrà consentire disposizioni e strutture per la cura dei neonati, nel rispetto della diversità culturale e religiosa.

Misure alternative per persone malate di AIDS o altre gravi malattie

L'art. 47 quater O.P., con riferimento ai condannati affetti da AIDS o da altre gravi immunodeficienze, prevede l'applicazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli artt. 47 e 47 ter dell'O.P., laddove il condannato voglia sottoporsi a programma di cure presso unità ospedaliere specializzate. Detta previsione va letta in relazione alle norme sul differimento dell'esecuzione della pena o delle misure di sicurezza, di cui agli artt. 146 e 211 bis del c.p.

Detenzione domiciliare speciale

Altra ipotesi di detenzione domiciliare speciale è stata introdotta dalla L. 199/2010, c.d. legge "svuotacarceri", che, al fine di consentire di ridurre il fenomeno del sovraffollamento carcerario, ha previsto la misura alternativa dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, anche se residuali rispetto a pena superiore. Detta misura si pone sostanzialmente come misura a tempo e con finalità di far fronte all'emergenza carceraria. Con la successiva Legge 211 del 2011 si è proceduto ad ampliare l'ambito applicativo della misura in questione, prevedendo l'innalzamento del termine di pena da scontare da un anno a diciotto mesi.

La liberazione anticipata

Detta misura, prevista nell'art. 54 O.P. sebbene ricompresa tra le misure alternative alla detenzione, tuttavia rappresenta una semplice riduzione di pena. L'istituto in questione prevede, nel caso in cui il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, la riduzione di pena di 45 giorni ogni semestre di detenzione scontata.

Con il D.L. 23.12.2013, n. 146, convertito con modificazioni in L. 21.02.2014, n. 10, è stata prevista una liberazione anticipata speciale, applicabile per due anni dall'entrata in vigore del decreto legge, che prevede una detrazione di pena pari a 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata non può essere concessa ai condannati per reati di cui all'art. 4 bis dell'O.P., a coloro che sono stati ammessi all'affidamento in prova ai servizi sociali ed alla detenzione domiciliare, e a coloro che sono stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ex art.656, co. 10, c.p.p.

Permessi premio

I permessi premio rientrano nella categoria degli istituti premiali concessi ai condannati in esecuzione pena che tengano una regolare condotta e non risultino socialmente pericolosi.

La L. 354/1975 prevede, all'art. 30 ter, una disciplina differenziata per i minorenni devianti, che possono così usufruire dei permessi con modalità più favorevoli rispetto agli adulti, in quanto possono essere concessi

per un massimo di trenta giorni ogni volta e per una complessiva durata di cento giorni per ogni anno di espiazione.

Inoltre, con riferimento ai minori, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 450/1998, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter, co. 4, lett. c) O.P., laddove prevede che la concessione dei permessi premio possa essere data soltanto a seguito dell'espiazione di metà della pena, per i condannati di reati di cui all'art. 4 bis, co. 1, 1 ter e 1 quater O.P.; ed a seguito della sentenza Corte Cost. n.403/1997, ne è stata dichiarata l'incostituzionalità del 5 co. del medesimo art. 30 ter, laddove prevede la concessione dei permessi soltanto decorsi due anni dalla commissione di altro fatto di reato, per il quale sia intervenuta condanna nel corso dell'espiazione della pena o di misure restrittive in corso.

Peraltro, da un'interpretazione logica di dette sentenza, deve ritenersi fruibile il permesso premio anche per i minori condannati per reati diversi da quelli ex art. 4 bis O.P., senza che per essi operi il limite di una sentenza di condanna superiori ai tre anni.

Divieti di concessione di benefici penitenziari

L'art. 4 bis dell'O.P. individua le ipotesi di esclusione dai benefici penitenziari e dalle misure alternative, fatta eccezione per la liberazione anticipata, in occasione della commissione di particolari reati di allarme sociale.

La norma in questione prevede l'inapplicabilità dei benefici in senso lato ai condannati per delitti di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., 74 D.P.R. 309/90, artt.600, 600 bis, ter, 601, 602 e 609 octies c.p., salvo che nel caso in cui i condannati collaborino con la giustizia; ovvero ai condannati per i medesimi delitti di cui al primo comma cui sia stata riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno, della minima partecipazione o abbiano commesso un reato diverso da quello voluto, laddove manchi un collegamento attuale con la criminalità organizzata; ovvero ai condannati di altri gravi delitti, quali quelli di cui agli artt. 575, 628 co. 3, 629 co.2, 609 bis, quater, quinquies e octies c.p., 73 D.P.R. 309/90, e art. 12 del D.Lvo n. 286/98, sempre laddove manchino elementi per ipotizzare un collegamento attuale con associazioni criminali; nonché ai condannati per delitti sessuali di cui agli art. 609 bis e ss, c.p., l'applicabilità dei benefici è subordinata ai risultati dell'osservazione scientifica condotta per un anno sulla personalità del detenuto e dell'internato.

Per espressa previsione dell'art. 14, co. 4, del D.L. 152/91, detti divieti si applicano anche ai condannati minorenni.

A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 436/1999, che è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 quater O.P. nella parte in cui prevede l'applicabilità del limite di tre anni per la concessione dei benefici anche nei confronti dei minori condannati, deve ritenersi non applicabile ai condannati ed internati minorenni anche il limite temporale dettato nella disciplina relativa ai permessi premio, alla semilibertà, alla libertà condizionale ed al caso della condanna di minorenni per sequestro di persona che abbia cagionato la morte della vittima. In tale ottica, va rilevato anche che non si estendono ai minorenni i divieti di benefici previsti per l'evasione e per il condannato cui sono stati revocati i benefici per 'cattiva condotta'.

Le argomentazioni della Corte Costituzionale, a tal proposito, sono incentrate sull'incompatibilità di divieti automatici previste dalle norme in questione in relazione alle finalità del procedimento minorile, fondate su una valutazione individualizzata del minore deviante e sulla conseguenziale discrezionalità del giudice in

ordine alla valutazione del percorso trattamentale intrapreso, così come già esposto in materia di interventi della Corte Costituzionale.

L'unica questione aperta, attualmente, resta l'applicabilità del limite di un anno anche per i minorenni autori di reati di natura sessuale, di cui al co 1 quater dell'art. 4 bis O.P., dovendosi ritenere non confacente al regime di valutazione individualizzante previsto per i minorenni. Nel caso in esame, sebbene sia stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale, unitamente ad altri profili, la Consulta ha rimesso gli atti al giudice rimettente, non affrontando la questione specifica, in quanto, nel frattempo, il legislatore, con la L.94/2009, aveva ritenuto di eliminare il riferimento alla necessaria compresenza dei due requisiti della collaborazione e dell'osservazione per i detenuti condannati per reati sessuali.

La riabilitazione speciale

Per i minori devianti il codice detta una disciplina speciale in tema di riabilitazione, che differisce da quella prevista dagli artt. 174-181 c.p.

Infatti, l'art.24 del R.D.L. n. 1404/1934 prevede che per i condannati minorenni la riabilitazione può essere richiesta e disposta anche d'ufficio fino al compimento del venticinquesimo anno di età, sia in relazione a sentenze di condanna che di proscioglimento, senza essere soggetta a condizioni e a limiti temporali.

Detta disciplina va poi raccordata con le disposizioni sul casellario giudiziale, come previste all'art. 15 del D.P.R. 448/88, in ragione delle quali, al compimento del diciottesimo anno di età, vengono trasmesse al Tribunale ordinario solo le iscrizioni relative a sentenze di condanna a pene detentive e quelle di concessione della sospensione condizionale della pena. Con riferimento alla sentenza di perdono giudiziale, invece, si provvede alla cancellazione al compimento del ventunesimo anno di età.

Le misure alternative alla detenzione e i minori stranieri extracomunitari

L'attuale analisi dei flussi dei minori entrati nel circuito penale consente di evidenziare che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole cambiamento della situazione, soprattutto in ragione dell'incremento dei minori stranieri extracomunitari autori di reato.

Dall'analisi dei dati relativo all'anno 2014, dunque, si rileva una percentuale del 47% di minori stranieri entrati negli istituti penitenziari minorili, che rappresenta un dato in crescita soprattutto nell'ultimo decennio.

Le problematiche relative alla presenza nel circuito penale di minori stranieri, spesso irregolari sul territorio e non accompagnati, hanno comportato un oggettivo ostacolo all'applicazione delle misure alternative alla detenzione per i medesimi, spesso privi di riferimenti stabili e di contesti socio-famigliari, con la conseguenza della creazione di una sostanziale diseguaglianza nell'usufruire di misure meno afflittive rispetto ai minori italiani.

A tal proposito, dalle statistiche elaborate dal Dipartimento della Giustizia minorile per l'anno 2014 si rilevano 76 casi di ingresso in I.P.M. di minori stranieri non accompagnati, con netta prevalenza degli stranieri provenienti dal continente africano, che ammontano a 61 minori.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, che ha affermato il principio secondo cui le misure alternative alla detenzione possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario entrato illegalmente nello stato e senza permesso di soggiorno (Cassazione a SS.UU. 27.04.2006 n. 14500). Sulla

stessa linea, successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 2007, ha espressamente dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della L.354/1975 nella parte in cui si interpretino dette norme come non applicabili allo straniero extracomunitario entrato illegalmente sul territorio.

La questione delle garanzie e dei diritti dei detenuti stranieri è oggetto della Raccomandazione (2012) 12, che ribadisce la necessità di assicurare loro il rispetto dei diritti umani, della dignità ed il principio della non discriminazione, stabilendo, peraltro, di assicurare ai medesimi la stessa gamma di misure cautelari, di sanzioni e di misure non detentive, di misure alternative con le stesse modalità previste per gli altri imputati autori di reati, evitando ingiustificate limitazioni derivanti dal loro *status*.

Tuttavia, va anche evidenziato che nel procedimento minorile si avverte concretamente la difficoltà di assicurare le finalità educative della pena nei confronti dei minori stranieri a mezzo degli istituti speciali *ad hoc* predisposti, proprio in considerazione della oggettiva impossibilità di coinvolgimento del contesto familiare, spesso inesistente o clandestino, ovvero del proficuo inserimento in comunità non sempre attrezzate al trattamento della diversità etnica.

Altro problema, in tal senso, si pone rispetto alla compatibilità di progetti destinati alla protezione ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati, come da art. 32 D.Lvo 286/1998, con quella dell'espulsione dei minori stranieri autori di reati, a seguito di condanna ed a termine dell'esecuzione della pena.

Risulta, infatti, di difficile applicazione l'art. 18 del D.Lvo 286/1998, che consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, anche ai minori stranieri che abbiano svolto proficuamente i progetti di messa alla prova o di misure alternative alla detenzione, posto che il comma 6° prevede esplicitamente il rilascio del permesso soltanto nei confronti del minore straniero ed all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, laddove abbia dato concreta prova di partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale. Difficoltà applicative dell'istituto in questione si pongono anche nella non infrequente ipotesi di condanna di minori extracomunitari che siano stati condannati per reati legati all'illegale trasporto di stranieri nel territorio per conto di organizzazioni criminali.

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Le sanzioni sostitutive possono essere comminate al reo in sostituzione di una pena detentiva comunque inferiore ai due anni e sono previste dal capo III della L. 689/1981. In particolare, l'art. 53 dispone che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Il giudice ha la facoltà di scegliere di sostituire alla pena inflitta al reo una pena sostitutiva nei limiti e secondo i modi disposti dalla legge. L'applicazione delle sanzioni sostitutive è affidata quindi al potere decisorio del giudice che può concederle *ex officio* o su istanza di parte e che possono essere revocate o convertite nel caso in cui il reo violi le prescrizioni previste dalle pene stesse.

Con riferimento al procedimento minorile, l'art. 30 del D.P.R.488/1988 prevede che "Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare in concreto una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto delle

esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali o ambientali". Al magistrato di sorveglianza compete provvedere sulle concrete modalità esecutive della sanzione, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore.

Semidetenzione

Secondo l'articolo 53, primo comma della legge n. 689/81 la semidetenzione è la pena sostitutiva della pena detentiva fino a 2 anni. Ai sensi dell'art. 55 della citata legge la sanzione comporta l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno negli istituti penitenziari minorili destinato ai semiliberi situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La misura in questione, poi, comporta inoltre di seguire per il resto della giornata un programma finalizzato alla risocializzazione del soggetto.

Libertà controllata

L'articolo 53, primo comma della legge n. 689/81 prevede la possibilità di applicare la libertà controllata come pena sostitutiva delle pene detentive fino a un anno. Ai sensi dell'art. 56 della citata legge comporta in ogni caso il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo apposita autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute.

La misura in questione consente al minore di restare nel proprio ambiente e nel contempo di essere sottoposto ad un programma educativo, svolgentsi sotto il controllo dei servizi sociali, che comporta prescrizioni limitative sulla libertà di movimento, di dimora, o di frequentazione di luoghi o persone, nonché prescrizioni attinenti all'obbligo di rapporti con i servizi sociali, alle modalità di lavoro o di studio, ovvero rapporti con familiari e vittime del reato.

Pena pecuniaria

La pena pecuniaria è la pena sostitutiva delle pene detentive fino a 6 mesi. La conversione della pena detentiva avviene attraverso dei rapporti di equivalenza per cui un giorno di detenzione equivale a euro 250,00 di multa (ex art. 135 c.p.) o di ammenda a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione. Sulla questione dell'applicabilità o meno ai minori della sanzione sostitutiva in esame non vi è accordo in dottrina e giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha affermato che l'omesso riferimento all'art. 51 della L. 689/81 non comporta l'inapplicabilità dell'istituto in questione, anche perché si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del minore non ammesso a detto beneficio. Per contro la dottrina sostiene che l'art. 30 del D.P.R. 488/88 detta una normativa speciale delle sanzioni sostitutive per i minori, escludendo opportunamente l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 51 L. 689/81, la cui applicazione, peraltro, renderebbe impossibile l'intervento di recupero del minore.

Nel procedimento minorile, dunque, in ragione della diminuzione di cui all'art. 98 c.p., della concessione delle attenuanti generiche, prevalenti anche sulle eventuali aggravanti contestate, nonché della possibilità che in udienza preliminare la pena possa essere ridotta anche della metà rispetto al minimo edittale, il campo di applicazione delle predette misure riguarda anche reati di notevole gravità.

Peraltro, nel caso di condannati minorenni, non si applicano i limiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 59 e 60 della L. 689/81, come peraltro avallato dalla sentenza della Corte Cost. n. 16 del 18.02.1998, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'applicazione delle condizioni soggettive di cui all'art. 59 anche ai minorenni.

Le misure di sicurezza

Anche per i minorenni è previsto il c.d. 'doppio binario', sulla base del quale si applica la pena a seguito dell'accertamento del reato commesso da persona imputabile e capace di intendere e volere; si applica una

misura di sicurezza sulla base della pericolosità sociale della persona, anche se non imputabile o non punibile, al fine di consentire recupero sociale della stessa e, nel contempo, di assicurare la difesa sociale della collettività.

La disciplina delle misure di sicurezza è contenuta nel libro I, titolo VIII, del codice penale e va coordinata con le norme speciali dettate dal Capo IV del D.P.R. 488/1988 in materia di minori.

L'art. 202 c.p. dispone l'applicazione della misure di sicurezza nel caso di ricorrenza di un fatto-reato e della pericolosità sociale e criminale del soggetto, desunta da un giudizio prognostico compiuto sulla personalità del medesimo effettuata sulla base dei criteri di cui all' art.133 c.p., come disposto dall'art. 203 c.p.

In tema di misure di sicurezza, il codice prevedeva l'applicabilità della misura del ricovero nel manicomio giudiziario anche ai minori degli anni 14 ovvero ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, nel caso di proscioglimento per infermità psichica e negli altri casi di cui al 1° comma dell'art. 222 c.p.; rispetto a detta norma, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva l'applicazione ai minori della predetta misura, con la sentenza n. 324 del 24 luglio 1998.

L'art. 223 c.p. prevede, poi, la misura di sicurezza speciale per i minori presso il riformatorio giudiziario, applicabile, ex art. 36 del D.P.R. 488/1998, soltanto per i delitti di cui all'art. 23 del medesimo D.P.R.

L'art. 224 c.p., invece, consente l'applicazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziale o della libertà vigilata nel caso di commissione di un delitto da parte del minore di anni 14 che sia riconosciuto socialmente pericoloso ovvero nel caso di minore che abbia compiuto i 14 anni, laddove sia stato riconosciuto non imputabile a norma dell'art. 98 c.p. La disposizione in oggetto, sempre sulla base del disposto di cui all'art. 36 del D.P.R. 488/1988, si applica solo nei casi dei delitti di cui all'art. 23 del medesimo decreto. Il secondo comma dell'art. 224 c.p. prevede che, nel caso di delitto non colposo punito con la pena dell'ergastolo e della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, il ricovero del minore presso il riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni; detta norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1 del 20.01.1971, nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico il ricovero dell'infraquattordicenne per un periodo di almeno tre anni.

L'art. 225 c.p. prevede nei confronti del minore imputabile, dopo l'esecuzione della pena, l'applicazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziale o della libertà vigilata nel caso di commissione di un delitto, quando sia riconosciuto socialmente pericoloso; stessa misura deve essere applicata al minore che riporti altra condanna per la commissione di un reato nel corso dell'esecuzione della misura di sicurezza applicata per difetto di imputabilità.

Al minore delinquente abituale o professionale o per tendenza deve essere applicata la misura del riformatorio giudiziario (art. 226 c.p.); nel caso di ricovero in riformatorio ordinario, al minore che sia riconosciuto particolarmente pericoloso va applicata la misura del riformatorio speciale (art. 227 c.p.), che di fatto non risultano istituiti.

Le misure di sicurezza applicabili ai minorenni sono soltanto quella libertà vigilata e del riformatorio giudiziario, disponendo l'art. 36 del codice minorile che "La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21...", in tal caso è applicabile facoltativamente nei casi previsti dall'art. 229 c.p. o obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 330 c.p., ovvero per il minore non imputabile che sia riconosciuto pericoloso per un delitto punito con pena inferiore nel minimo a tre anni (ex art.224 c.p.). La misura è eseguita attraverso l'affidamento ai servizi

sociali dell'amministrazione della giustizia, che opereranno con i servizi di assistenza territoriali e mediante l'imposizione di prescrizioni inerenti l'attività di studio o di lavoro

L'art. 36, prevede poi che "La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22", si applica ai minori non imputabili, ma pericolosi, per reati puniti con pena non inferiore a tre anni (art.224 c.p.) ovvero a quelli dichiarati delinquenti professionali, abituali o per tendenza (art.226 c.p.) ed è eseguita attraverso il collocamento in comunità pubblica o autorizzata.

L'art. 37, inoltre, prevede l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza con la sentenza di non luogo a procedere emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, allorché ricorrano "le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata". La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.

Nell'art. 38 del D.P.R. 488/1988 si delineano le modalità del procedimento per l'applicazione della misura di sicurezza davanti al tribunale per i minorenni che "procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2".

L'applicazione di una misura di sicurezza può essere disposta anche nel dibattimento con la sentenza emessa a norma degli artt. 97 e 98 c.p. o con la sentenza di condanna, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

L'esecuzione delle misure di sicurezza è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita, che "impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili" (art. 40 del D.P.R. 488 del 1988).

Le pene accessorie

Al minore, secondo il disposto di cui all'art. 98 c.p., possono essere applicate, nel caso di una condanna superiore a 5 anni, soltanto la pena accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, per una durata massima di 5 anni, e la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le pene pecuniarie

A norma dell'art. 102 della L. 689/81, nel caso di insolvenza, si attua la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o, su richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Orbene, in considerazione del fatto che la condizione di insolvenza è quella che ordinariamente rappresenta la condizione economica del

minore, ancor più opportuna appare la disposizione di cui all'art. 102 della L.689/81, in luogo dell'originaria previsione dell'art. 136 c.p.

Le pene applicabili per i reati di competenza del Giudice di pace

Con il D.Lvo n. 274/2000, istitutivo del Giudice di pace, sono state previste nuove sanzioni per i reati di competenza, quali la permanenza domiciliare e ed il lavoro di pubblica utilità, entrambi applicabili ai minorenni. Peraltro, anche nel caso di reati di competenza del giudice di pace, la competenza a giudicare il minore spetta al tribunale per i minorenni, che provvederà ad irrogare le sanzioni previste dal D.Lvo 274/2000.

La sospensione condizionale della pena

L'art. 163, co. 2° c.p. dispone che nel caso in cui il minorenne sia condannato a pena non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria che raggugliata ex art. 135 c.p. comporti la limitazione di libertà per tre anni, il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena per la durata di 5 anni; stessa possibilità è prevista anche nel caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva purché non superiore a tre anni, anche nel caso in cui il ragguglio con quella pecuniaria superi i tre anni di pena detentiva.

La concessione della sospensione condizionale richiede quale presupposto che, anche sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il giudice ritenga che il colpevole si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. La sospensione non può esser concessa nel caso in cui il minore abbia già riportato una sentenza di condanna a pena detentiva ovvero quando è prevista congiuntamente ad una misura di sicurezza; inoltre, la sospensione non può esser concessa più di una volta, salvo che la seconda condanna, cumulata con la precedente, rientri nel limite di tre anni.

Il reato si estingue nel caso di mancata commissione di ulteriori delitti ovvero di contravvenzioni della stessa indole nei cinque anni successivi.

La giustizia riparativa

La giustizia 'riparativa' è un modello di giustizia diverso da quello o rieducativo, che indirizzandosi verso la riparazione del danno o delle sofferenze cagionate dal reato dovrebbe portare alla riconciliazione tra le parti ed alla riparazione del danno nei confronti della società.

La giustizia riparativa può attuarsi attraverso la mediazione ovvero tramite lavori socialmente utili.

Quanto alla principale forma, si rileva che la mediazione, come elaborata anche nelle esperienze di altri Stati, è essenzialmente un modello consensuale di conflitti, che opera tra le parti interessate, autore del reato e vittima, mediante l'intervento di un mediatore.

In tal senso, a livello internazionale, si rinvergono i principi dettati dalle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985), che promuove l'utilizzo di misure extra-giudiziarie finalizzate alla restituzione dei beni e al risarcimento delle vittime.

Inoltre, la Raccomandazione (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile (Consiglio d'Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987), prevede per i minorenni l'opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la

ricomposizione del conflitto attraverso forme di "*diversion*" e "*mediation*", raccomandando l'utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato.

Un sostegno specifico all'introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti proviene dalla Raccomandazione (99) 19 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15.9.1999.

Peraltro, anche nella Direttiva 2012/29 del Parlamento Europeo del 25.10.2012, dettata in materia di protezione delle vittime del reato, è contenuto il richiamo alla giustizia riparativa, che, attraverso i suoi servizi, è chiamato a fornire informazioni e consigli alle vittime del reato.

Nell'ambito del procedimento minorile gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale si possono individuare nell'art.9 del D.P.R.448/88, nella fase delle indagini preliminari; nell'art 27 durante l'udienza preliminare o nel dibattimento; nell'art. 29 nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova; nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata; infine, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47 della L.354/75.

Il concetto di riparazione viene inoltre introdotto nel recente Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale (D.P.R. 230/2000).

A livello nazionale si colloca il documento "L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo" elaborato dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti tra il Ministero della Giustizia, le regioni, gli enti locali ed il volontariato ed approvato in sede politica il 30 novembre 1999, con l'obiettivo di promuovere l'attività di mediazione penale e di fornire orientamenti condivisi e unitari in merito alle modalità di attuazione.

Il modello organizzativo prevalente è costituito da un organismo, denominato "ufficio" o "centro per la mediazione penale", con sede autonoma rispetto al Tribunale per i minorenni, con il quale collaborano operatori dei servizi minorili della giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari.

A tal proposito, il Dipartimento della Giustizia minorile ha emanato una circolare, prot. 14095 del 30.04.2008, contenente le linee di indirizzo e coordinamento in materia di mediazione penale minorile.

Per disciplinare le modalità di collaborazione e gli impegni assunti dalle diverse amministrazioni, sono stati siglati numerosi protocolli d'intesa con la firma o l'assenso del Presidente del Tribunale per i minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, competenti per i vari distretti di Corte d'Appello.

Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione, che devono essere chiariti dal mediatore agli interessati per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti.

Nel processo penale minorile la mediazione rappresenta una modalità di intervento di rilevante importanza, in quanto la vittima non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), e pertanto con la mediazione le si consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita e di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale.

Al minore che sia autore del reato, la mediazione permette una responsabilizzazione circa gli effetti e le conseguenze del reato, del danno causato e sulle possibilità di riparazione, anche in relazione all'intento di favorire l'ulteriore capacità di prevenzione delle attività criminose.

Nel contesto dell'attività di mediazione, al mediatore compete il ruolo neutrale di consentire una facilitazione della comunicazione tra vittima ed autore del reato e di riferire al giudice l'esito della mediazione, ma non le motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro. L'esito positivo comporta l'intervenuta ricomposizione o la significativa riduzione del conflitto, dal quale scaturisce la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale.

Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.

Il dibattito, anche se ancora agli inizi nel nostro paese, verte sui due modelli: riparativo e riconciliativo. A ben vedere la differenza è sottile da un lato e labile dall'altro, considerando che l'obiettivo comune rimane comunque la risoluzione del conflitto attraverso una riorganizzazione del sistema di relazione autore – vittima.

La tesi prevalente in Italia, ove peraltro l'istituto deve necessariamente temperarsi con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, è quella di tipo riparativo in presenza di aspetti giuridico - sociali e culturali che vedono nella riparazione del danno reale o simbolico una prerogativa irrinunciabile.

Altro strumento della giustizia riparativa è rappresentato dai lavori socialmente utili, visto non in ottica punitiva, bensì quale opportunità del minore autore di reato di rendersi utile alla società, offrendo un contributo fattivo con l'impegno in attività lavorativa in favore della collettività.

Prospettive di riforma

In materia di esecuzione penale minorile, dunque, si dovrebbe procedere alla codificazione di un regime penitenziario minorile, al fine di recepire compiutamente le direttive della Corte Costituzionale ed ai principi della giurisprudenza minorile, che a loro volta richiamano i principi dettati dalle convenzioni internazionali e delle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

La mancanza di un ordinamento penale minorile, sebbene più volte auspicata dai richiami della Corte Costituzionale e dal legislatore, ha portato all'elaborazione di diversi progetti ministeriali di riforma, che, tuttavia, non sono stati ancora recepiti.

Attualmente, dunque, il nostro sistema prevede un modello intermedio tra quello educativo suggerito dalla normativa internazionale e quello punitivo previsto per gli adulti. Va evidenziato però che se l'obiettivo del procedimento minorile è sicuramente incentrato sul recupero sociale del minore deviante, l'assenza di un ordinamento penale minorile comporta uno sforzo di continuo adattamento delle norme dell'ordinamento di cui alla L.354/75 ai minori devianti, sebbene nel frattempo le esigenze educative, soprattutto con l'entrata in vigore del D.P.R. 448/1988, vengono anticipate alla fase processuale, dove certamente esiste una vasta gamma di istituti volti ad evitare il ricorso al carcere, che deve essere inteso quale *extrema ratio*.

Il modello minorile nel suo insieme, con tutte le garanzie del processo ordinario, tende a limitare gli effetti dannosi del contatto con la giustizia, cercando di assicurare risposte adeguate alla personalità ed alle

esigenze educative del minore deviante, mediante il principio del ricorso minimo alla pena e risposte a carattere penale diverse dalla detenzione, con l'obiettivo di una rapida fuoriuscita dal circuito penale.

La Circolare dell'Ufficio centrale per la Giustizia Minorile n. 5391 del 17.02.2006 prevede un assetto basato sull'*equipe* formata dai vari operatori e dal direttore dell'IPM, fonte di una nuova cultura carceraria volta alla rieducazione ed alla proiezione del soggetto verso l'esterno con le misure alternative, intese come rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato, ovvero con l'adozione di pene sostitutive in alternativa alle pene detentive brevi.

I momenti di particolare rilevanza nella presa in carico presso le strutture carcerarie minorili, sono individuabili nell'ingresso in Istituto, con predisposizione di adeguata assistenza psicologica ed informazione; nelle dimissioni, da effettuarsi previo coordinamento con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e territoriali al fine di attuare il reinserimento socio lavorativo, mettendo a frutto l'istruzione appresa in istituto, e di evitare la recidiva.

Peraltro, al fine di consentire una compiuta valutazione del trattamento del minore e di intervenire con misure alternative più consone al medesimo, in dottrina è stata affermata anche la necessità della partecipazione del direttore dell'istituto ovvero di un membro dell'*equipe* penitenziaria all'udienza camerale davanti al giudice di sorveglianza nel caso di decisioni relative all'adozione di misure alternative alla detenzione, dove è imprescindibile sempre la presenza del minore.

D'altro canto, una più efficace risposta al fenomeno del minore deviante viene assicurata coinvolgendo in detto percorso la famiglia, il contesto delle relazioni allargate ed il territorio a mezzo dei servizi sociali; introducendo e formalizzando esperienze di giustizia riparativa; introducendo l'istituto della mediazione culturale, anche per far fronte alle esigenze del mutato assetto dell'utenza minorile, che negli anni ha visto aumentare la componente dei minori stranieri; nonché assicurando nel contempo una opportunità di prevenzione messa in atto a seguito della L.216/91 e L. 285/95, volte alla creazione a livello locale di centri di aggregazione giovanile polifunzionali, di creazione di nuove opportunità a mezzo di borse di studio e di lavoro, assicurate successivamente con la creazione del Fondo previsto dalla L.328/2000.

Con il passaggio della competenza in materia sociale dallo Stato alle Regioni, poi, si è assistito ad una creazione di una nuova dimensione a livello territoriale, grazie alla quale si attivano politiche locali integrate che, anche grazie ai fondi europei, consentono la costruzione di progetti locali adeguati alle varie esigenze del territorio, che fornisce dunque la risposta più appropriata alla devianza minorile sul territorio.

Da ciò il "patto di inclusione sociale" del marzo 2008, approvato nella riunione della Commissione Nazionale Consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato, che rappresenta la risposta integrata da parte dei vari soggetti istituzionali, del volontariato, del privato sociale e delle imprese soprattutto nel corso dell'esecuzione penale esterna ai minori entrati nel circuito penale.

Del pari la prevalenza della finalità educativa si ravvede anche negli istituti dell'irrelevanza del fatto, della messa alla prova, del perdono giudiziale, laddove, sebbene la responsabilità penale sia stata accertata, tuttavia l'ordinamento rinuncia alla pretesa punitiva; stessa prevalenza della rieducazione si ravvisa nell'applicazione delle sanzioni sostitutive e nella sospensione condizionale della pena a seguito di condanna.

Il vero problema si presenta per minori con devianza strutturata e per i minori extracomunitari non accompagnati, laddove non è agevole l'applicazione di dette misure per mancanza di riferimenti famigliari,

cui si potrebbe ovviare con nuove e diverse modalità di attuazione di benefici penitenziari prescindenti dalla presenza di riferimenti famigliari.

In tale contesto si richiama la prospettiva di regolarizzazione dello *status* giuridico di tutti i minori extracomunitari entrati nel circuito penale, al fine di consentirne l'effettivo reinserimento sociale, come previsto dall'art 18, co.6 del T.U. 286/1998 a seguito di espiazione della pena ed all'atto di dimissione dagli istituti penitenziari.

Peraltro si evidenziano gravi conseguenze nei confronti dei minori nel caso di applicazione di recidiva reiterata ex art. 99, 4 co. c.p., in relazione ai limiti alla concessione di permessi premio o di misure alternative alla detenzione (L.251/2005 ex Cirielli); ovvero in caso di evasione, laddove è applicabile la preclusione per tre anni dalla concessione dei benefici e dalle misure alternative.

In conseguenza della finalità di inclusione socio lavorativa, pertanto, dovrebbe prevedersi un sistema più omogeneo e proficuo che consenta sistematicamente ai servizi dell'amministrazione e gli enti territoriali, favoriti nella costituzione della rete con industrie, associazioni, artigiani e istituzioni religiose, la presa in carico del minore all'uscita dal regime di detenzione e dal circuito penale.

In prospettiva i percorsi di risocializzazione dovrebbero essere attuati tra IPM e società in modo sistematico, in quanto l'inserimento lavorativo è un percorso necessario per assicurare un diritto al minore di reinserimento socio lavorativo e ad abbattere il rischio di recidiva.

La Corte Costituzionale ha espresso più volte la necessità di disposizioni specifiche in materia di ammissibilità a misure alternative, anche in relazione al principio che si ricava dall'art. 21 del R.D.L. 1404/1934 sull'ammissibilità della liberazione condizionale per i minori "in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta", da potersi applicare anche in caso di esito positivo della mediazione, come proposto dal parte di alcune prospettive di riforma.

A tal fine sono stati avanzati diversi progetti di riforma dell'ordinamento penitenziario minorile, tra i quali vanno richiamati gli esiti della ricerca universitaria "Regole minime europee per il condannato minorenni", presentata a Roma nell'ottobre 2008, così come quelli dei progetti ministeriali, presentati a partire dal 1986 e successivamente perfezionati alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, dalla giurisprudenza minorile e dai principi dettati a livello europeo e delle convenzioni internazionali.

Tra questi, ovviamente, si richiama il progetto redatto nel 2008 dal Dipartimento di Giustizia Minorile diretto dalla Presidente Melita Cavallo, successivamente presentato in Parlamento nell'anno 2010 ed assegnato alla Commissione Giustizia, ove si rinvengono, oltre alla sistematica disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale, anche l'enunciazione di una nuova tipologia di sanzioni sostitutive da irrogarsi ai minori devianti, in sostituzione delle pene detentive applicabili e per un tempo pari alle medesime.